SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 aprile 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Bovalino e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bovalino (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Bovalino, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Bovalino (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Alberico Gentile, viceprefetto;

dott.ssa Rosa Correale, viceprefetto aggiunto;

sig. Emiliano Consolo, funzionario economico - finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 2 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015
Interno, foglio n. 788

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Bovalino (RC) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Le risultanze di una vasta operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno portato all'arresto, nel dicembre 2013, di sei persone, compartecipi, a vario titolo, di un'associazione per delinquere di tipo mafioso che perseguiva, fra gli altri, lo scopo di procurare voti in occasione delle consultazioni elettorali, convogliando le preferenze su candidati in cambio di future utilità.

Le indagini della magistratura inquirente, acquisite anche nel corso della predetta operazione di polizia, coinvolgono alcuni amministratori del comune di Bovalino e documentano i rapporti intercorrenti tra gli organi dell'ente ed esponenti della locale organizzazione criminale, interessati, in particolare, ai lavori edili e stradali appaltati dal comune.

Sulla base di tali presupposti, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 24 giugno 2014, i cui effetti sono stati successivamente prorogati, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'indagine ispettiva il prefetto, su conforme parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia, ha redatto l'allegata relazione in data 9 gennaio 2015, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti e imprese collegati direttamente od indirettamente a gruppi malavitosi.
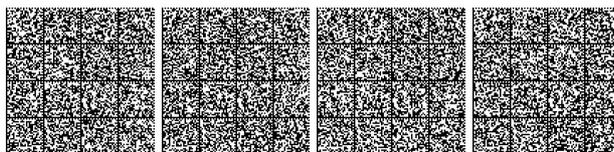
Il territorio del comune di Bovalino è stato teatro di sequestri di persona, di gravi fatti di sangue e di una faida tra cosche rivali, culminata con la strage di Duisburg del 2007, efferati delitti, questi, perpetrati a partire dagli anni '70 ad opera di organizzazioni criminali, provenienti per lo più dai comuni limitrofi.

È significativo, in tal senso, che alcuni consigli comunali di comuni vicini a Bovalino siano stati sciolti, anche reiteratamente, per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 citato, e che la gestione di cinque di essi sia tuttora affidata a commissioni straordinarie, dopo l'adozione della misura dissolutoria.

La capacità di controllo del territorio da parte delle cosche e l'interesse nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale risultano chiaramente da un rapporto dell'autorità investigativa, datato 5 novembre 2014, nel quale si afferma che il territorio comunale è divenuto ormai zona di conquista e di interesse per le molteplici attività commerciali ed imprenditoriali esistenti.

Gli inquirenti sottolineano, inoltre, come tutto ciò che avviene nel comune di Bovalino è influenzato da questa «autorità costituita» (la 'ndrangheta) e nutrito dal senso di omertà e di assoggettamento che risultano essere gli elementi chiave che caratterizzano il cosiddetto metodo mafioso.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria attestano i contatti, intercorsi tra appartenenti al clan, l'attuale sindaco e alcuni consiglieri in carica, finalizzati ad assicurare ai predetti amministratori l'appoggio della 'ndrangheta in occasione delle consultazioni elettorali del marzo 2010, che hanno portato all'elezione dell'attuale amministrazione comunale.

La confluenza dei voti su soggetti vicini alla consorteria criminale ha consentito di collocare all'interno dell'ente soggetti apprezzati dall'ambiente malavitoso locale, in grado di favorire gli interessi economici privati di uomini ed imprese controindicati.

In particolare, nella documentazione prodotta nel corso delle indagini viene segnalato il colloquio telefonico tra il neoeletto sindaco e un noto esponente malavitoso nel corso del quale quest'ultimo definisce la vittoria elettorale frutto del comune impegno profuso durante la campagna elettorale.

La commissione d'indagine evidenzia anche la vicinanza del primo cittadino alla famiglia dell'esponente malavitoso, desunta dalle frequentazioni di soggetti controindicati e, in particolare, dalla partecipazione dell'amministratore alla celebrazione di un evento privato, al quale hanno peraltro preso parte i più importanti esponenti delle 'ndrine della provincia.

Allo scopo di coltivare interessi comuni da perseguire in campo politico-amministrativo, la locale 'ndrina nelle elezioni del 2010, ha sostenuto anche un altro amministratore, che assumerà dal 21 marzo 2011 le funzioni di presidente del consiglio comunale. Dalle intercettazioni disposte dagli organi investigativi emergono, a tal proposito, le rassicurazioni fornite dal neo-eletto amministratore all'esponente della stessa 'ndrina circa i benefici futuri che l'associazione malavitosa avrebbe ottenuto, a tempo debito, grazie alla elezione del sindaco.

Il citato amministratore neo-eletto è destinatario di un decreto di divieto di detenzione di armi emesso dal prefetto di Reggio Calabria in data 2 aprile 2014 in quanto il medesimo risulta rientrare nel circuito relazionale di una locale potente cosca mafiosa, avendo tra l'altro intrattenuto rapporti diretti con l'allora capo indiscusso, poi deceduto per cause naturali.

Sia il sindaco che l'organo di vertice del consiglio comunale avevano rivestito cariche consiliari all'interno dell'amministrazione eletta il 3 aprile 2005.

Analogo supporto risulta fornito dalla criminalità organizzata ad altro amministratore, consigliere di minoranza dell'ente, dimissionario dal 30 gennaio 2014.

Le indagini condotte dalle forze dell'ordine documentano un colloquio tra il predetto consigliere e l'ex sindaco di un vicino comune - peraltro sciolto per mafia - destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., nel corso del quale l'amministratore dimissionario comunica all'ex primo cittadino di aver chiesto il consenso della cosca all'inserimento di un candidato nella lista elettorale del comune di Bovalino.

La commissione d'accesso evidenzia il fondamentale ruolo che è stato svolto dall'amministratore in questione, spesso determinante per sostenere l'amministrazione in carica. Infatti, sulla base di quanto sopra esposto risulta coerente la circostanza che il consigliere di minoranza abbia espresso il proprio voto favorevole, unitamente alla maggioranza, eleggendo il 21 marzo 2011 il presidente del consiglio comunale proposto dal sindaco.

Anche nel corso della riunione del consiglio comunale del 30 novembre 2013, relativa all'approvazione del piano finanziario TARES, il consigliere si è schierato con la maggioranza nel sostenere la spesa, di rilevante importo, per il noleggio e la riparazione di un auto-compattatore, sebbene la minoranza consiliare ritenesse più conveniente acquistare un nuovo mezzo. Secondo la commissione, la posizione assunta dall'amministratore in ordine al predetto atto discende dai rapporti intrattenuti con la ditta beneficiaria di gran parte della spesa in questione, il cui titolare è ritenuto contiguo, per amicizie e «comparati» alla locale consorteria.

L'analisi condotta sulla gestione amministrativa ha reso evidenti, sotto una pluralità di aspetti, significative e circostanziate situazioni nonché collegamenti che vincolano l'autonomia dell'ente, facendolo soggiacere a dinamiche riconducibili ai locali ambienti criminali ed agli interessi delle cosche.

In materia di appalti, la commissione d'indagine ha stigmatizzato il reiterato ricorso alle perizie di variante sui contratti relativi agli interventi di competenza del comune di Bovalino nel periodo 2010-2014, nonché il frequente affidamento in economia di lavori, servizi e forniture.

L'attività del comune si è tradotta in favore di imprese riconducibili alla criminalità organizzata, intercorrese sia per i vincoli familiari che per l'interscambio del personale utilizzato all'interno delle stesse imprese, nell'arco temporale che va dal 2009 al 2013.

Secondo gli inquirenti, le predette ditte intrattengono a vario titolo rapporti con un esponente di una delle cosche più influenti di un paese vicino a Bovalino.

Le interconnessioni, unitamente alla circostanza che le menzionate società - alcune delle quali destinatarie di certificazione interdittiva antimafia - si sono aggiudicate gli appalti più importanti del comune di Bovalino, hanno portato gli investigatori, nel novembre 2014, a ricostruire una sorta di cartello di imprese.

In relazione alle perizie di variante, occorre premettere che l'utilizzo di tale istituto è ammesso nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La commissione d'indagine evidenzia, però, che le predette perizie si sono rivelate quasi sempre pretestuose e prive dei presupposti previsti dalla vigente normativa, consentendo — di fatto — alle ditte collegate con esponenti della criminalità organizzata, incaricate dei lavori, dei servizi o delle forniture, di recuperare i ribassi d'asta proposti in occasione delle gare d'appalto. È stata anche riscontrata un'assoluta superficialità nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori.

Il servizio di mensa scolastica è stato affidato, con gara pubblica, sia per l'anno scolastico 2010-2011 che per il 2011-2012, a società collegate con la 'ndrangheta e, in particolare, con un personaggio di spicco in seno ad una 'ndrina, condannato ad una pena detentiva per essere uno dei promotori ed organizzatori della cosca stessa.

Per la gestione del servizio di refezione relativo al 2012 il comune ha sottoscritto una convenzione con due istituti scolastici, di cui uno privato e uno paritario. Il rappresentante legale di quest'ultima scuola è uno stretto congiunto di un amministratore dell'ente.

Per l'anno scolastico 2013-2014, il comune ha indetto una selezione, mediante procedura negoziata, dopo che la Stazione unica appaltante aveva infruttuosamente esperito due gare. Il servizio è stato aggiudicato ad una ditta individuale — la sola ad aver partecipato alla selezione, su nove invitate dall'ente — il cui titolare ha rapporti di parentela con un soggetto coinvolto in varie vicende giudiziarie, ritenuto vicino alla 'ndrina di un paese limitrofo a Bovalino.

L'amministrazione comunale non ha svolto la funzione di controllo ed indirizzo che è propria degli organi elettivi, né ha gestito l'ente secondo i fondamentali principi di imparzialità e di buon governo.
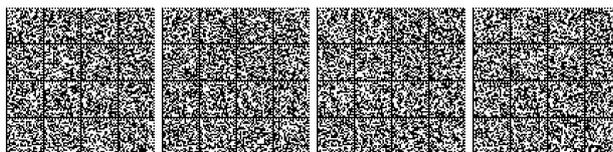
Ne è derivata una conduzione amministrativa non conforme agli interessi della collettività amministrata e contraria ai principi di economicità e di buon governo.

La commissione d'indagine segnala la mancata formazione di un elenco di imprenditori cui affidare, secondo il principio della rotazione, i lavori, i servizi e le forniture di competenza comunale, nonché la circostanza che l'ente ha preferito polverizzare gli affidamenti, favorendo in tal modo alcune imprese, reiteratamente destinatarie di interventi.

Nell'arco temporale compreso tra il 2010 e il 2014, il comune ha fatto massicciamente ricorso ad affidamenti in economia, per ragguardevoli importi che hanno portato ad una spesa complessiva di oltre 1.400.000 euro.

Gran parte dei titolari o dei soci delle imprese destinatarie dei frequenti affidamenti diretti disposti dall'ente presentano vincoli familiari con amministratori in carica o sono stati segnalati all'autorità giudiziaria (anche per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso) o risultano contigui alle organizzazioni criminali locali.

Con riferimento alla situazione ambientale del comune, ed in particolare allo smaltimento dei liquami fognari e alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, è emerso che per l'aggiudicazione di quest'ultimo servizio non è mai stata indetta una gara a procedura aperta, avendo l'amministrazione deciso di ricorrere ad affidamenti in via d'urgenza, per brevi periodi. Il titolare della ditta che ha maggiormente beneficiato degli affidamenti è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, quale indagato per gravi reati ambientali, ritenuto contiguo ad una potente 'ndrina. Secondo quanto contenuto nel provvedimento cautelare, a carico del predetto titolare d'impresa risultano frequentazioni, rapporti di parentela e di «comparato» intessuti con un elemento di spicco della citata cosca. Inoltre, la società di sua proprietà, in data 1° febbraio 2011, è stata posta sotto sequestro preventivo per i reati di associazione a delinquere finalizzato al traffico di rifiuti speciali non pericolosi, smaltimento illecito dei medesimi rifiuti e falso materiale operato nei formulari di identificazione dei rifiuti.

Secondo quanto emerge dalla relazione del prefetto di Reggio Calabria, sono sintomatici di una gestione scarsamente oculata e rispettosa della cosa pubblica i costi, elevatissimi e non assoggettati ad alcuna forma di controllo, sostenuti dall'ente per l'approvvigionamento del carburante e per la manutenzione dei beni comunali, tra cui figurano quelli relativi alla riparazione dell'auto-compattatore di cui si è riferito in precedenza.

L'assoluta mancanza dei controlli ha caratterizzato anche il settore urbanistico, concretizzando lo sviamento della gestione del comune dai binari dell'efficienza e della terzietà, che ha favorito una diffusa illegalità, a tutto vantaggio dell'ambiente criminale. Nel periodo 2009-2014 sono stati solo 3 gli interventi di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio e 8 i provvedimenti emessi per impedire gli abusi commerciali. Non risultano eseguite le pur scarse 6 ordinanze di demolizione di strutture abusive e sono pendenti circa 1.500 pratiche di condono edilizio.

L'inerzia dell'amministrazione nell'esercizio dell'attività di contrasto alle diverse forme di illegalità ha lasciato ampio spazio di azione alla criminalità organizzata, che ha potuto perseguire i propri interessi, dilagando sul territorio.

Tale criticità è particolarmente avvertita in un intero quartiere comunale, di recente sviluppo, peraltro gravato da vincoli archeologici e paesaggistici, che versa in una situazione di totale illegittimità urbanistica e risulta privo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La commissione segnala l'assunzione a dimora, in tale quartiere, di un rilevante numero di soggetti collegati alle cosche.

La compromissione dell'azione amministrativa trova anche conferma nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata che fa registrare una pressoché assoluta inerzia dell'ente, il quale, nonostante i reiterati solleciti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla mafia e della prefettura di Reggio Calabria, non è stato in grado di destinare a scopi sociali la quasi totalità delle strutture assegnate, consistenti in due locali, un fabbricato e un appartamento. La commissione rileva come solo quest'ultimo bene sia stato concesso in comodato d'uso gratuito ad un'associazione, per essere adibito a centro di aggregazione sociale, mentre nessuna iniziativa è stata adottata per la definitiva devoluzione degli altri manufatti.

Gravissima, poi, è la circostanza che uno dei menzionati beni, a distanza di oltre quattro anni dalla consegna al comune di Bovalino, risulti ancora nella piena disponibilità della famiglia di un soggetto, in atto detenuto per reati di cui all'art. 416-*bis* c.p., senza che l'ente abbia avviato la procedura per lo sgombero dei locali.

Il comune non ha disposto i necessari controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), omettendo gli accertamenti in ordine ai requisiti soggettivi dei richiedenti, alla documentazione allegata e agli atti tecnici, limitandosi alla ricezione e protocollazione delle istanze pervenute. Del comportamento omissivo dell'ente ha tratto beneficio anche una ditta - il cui titolare è assiduo frequentatore di persone coinvolte in vicende giudiziarie o legate alla criminalità organizzata - la quale versa in una posizione debitoria, per evasione dei tributi, nei confronti dell'amministrazione comunale, per cifre considerevoli. L'amministratore dell'impresa è anche legato da vincoli familiari con soggetti ritenuti organici alla 'ndrangheta.

Tra gli episodi di *mala gestio*, la commissione d'indagine segnala la concessione di contributi per l'organizzazione di feste e manifestazioni pubbliche, elargiti in spregio alle previsioni del regolamento comunale che disciplina la relativa procedura e dispone l'acquisizione della necessaria rendicontazione. La giunta municipale ha concesso il patrocinio e un contributo ad una iniziativa a carattere culturale riconducibile al consigliere di minoranza in precedenza menzionato, reiteratamente negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 in cui ha esercitato la funzione consiliare, prima delle dimissioni intervenute il 30 gennaio 2014. Le spese sostenute dagli organizzatori non sono state rendicontate.

Viene evidenziata la situazione di evidente squilibrio strutturale di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, derivante da una serie di concause, quali l'enorme ammontare di debiti fuori bilancio contratti dall'ente, la mancata adozione di misure di contenimento della spesa pubblica e l'incapacità di riscuotere le entrate proprie. Quest'ultimo aspetto è particolarmente preoccupante, atteso che il settore registra una percentuale di evasione superiore al 50% del gettito previsto.

Di particolare interesse ai fini della presente relazione è la circostanza - emersa nel corso degli accertamenti esperiti in sede di accesso - che, durante la rilevazione delle letture dei contatori del servizio idrico relative agli anni 2009-2012, sono stati individuati diversi utenti allacciati alla rete idrica comunale e non iscritti a ruolo, soprattutto nel quartiere, di cui si è fatto cenno in precedenza, ove dimorano molti soggetti collegati alle cosche e ove è stata registrata la percentuale più alta di irregolarità.

Significativo è anche il fatto che tra gli utenti morosi nel pagamento dei tributi sono compresi molti amministratori dell'ente che dovrebbe, invece, controllare la regolarità dei versamenti, tra cui si segnalano, fino ad ottobre 2014, per i consumi idrici e la TARSU, il sindaco, il vicesindaco, nonché alcuni assessori e consiglieri. Inoltre, su 52 dipendenti tenuti al pagamento dei tributi, 19 non hanno mai versato all'ente i canoni derivanti dal consumo dell'acqua, 20 sono in debito di alcune annualità, 4 hanno dichiarato di essere in fitto da altri soggetti intestatari del tributo e solo 9 sono in regola con quanto dovuto.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Bovalino, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Bovalino (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 27 marzo 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

– ORGANO ESECUTIVO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 58/2015/Segr.Sic. 9 gennaio 2015

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di **Bovalino** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69 (11) datato 9 giugno 2014, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Bovalino, ai sensi di cui all'art. 1 comma 3 della Legge7 agosto 1992 n. 356.

Con atto prefettizio n. 1471/2014/Segr.Sic. del 24 giugno 2014 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività, termine successivamente prorogato per un analogo periodo con provvedimento n. 2627/2014/Segr.Sic. del 23 settembre 2014.

La Commissione citata ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 27 novembre scorso.

Premessa

La Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo, anche di carattere statistico, alla propria relazione, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio comunale di Bovalino, riferendo, fra l'altro, che l'estensione della relativa superficie è pari a 17 kmq e presenta un andamento prevalentemente pianeggiante. La popolazione (dato risultante dal censimento ISTAT del 30 settembre 2012) è di 8.819 abitanti e la "fonte economica primaria è data dall'agricoltura e dal terziario"; mentre "discreto è l'apporto dovuto al turismo nel periodo estivo, minimo è l'apporto dovuto al settore industriale".

Situazione dell'ordine e sicurezza pubblica

La Commissione riferisce che Bovalino "è stata da sempre caratterizzata da reati che hanno connotati precipui della criminalità organizzata
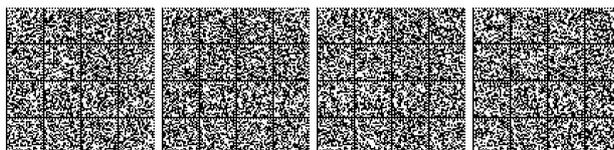
di tipo *'ndranghetista*. Benché non vi siano sodalizi mafiosi originari di Bovalino, il centro abitato è stato da sempre oggetto degli interessi delle *'ndrine* provenienti dai paesi vicini, quali ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... ...fu zona particolarmente calda nel periodo della cosiddetta <*anonima sequestri*>, che ne segnò forse gli anni più bui. Un'intera area del paese, ...OMISSIS..., è stata rinominata dagli abitanti quartiere <...OMISSIS...>, in quanto si narra ...OMISSIS...[1] ... Ma l'attività della *'ndrangheta* sul territorio di Bovalino non si è limitata ai soli sequestri. La mafia qui ha mostrato tutto il suo potere e la sua crudeltà con i più gravi fatti di sangue, con gli omicidi di esponenti di *'ndrine* rivali, ma soprattutto con gli omicidi dei rivali appartenenti alle Istituzioni ... Fra questi va certamente annoverato il Brigadiere dei Carabinieri ...OMISSIS... ... trucidato (in data ...OMISSIS...) durante la festa di Bovalino Superiore"[2].

Già nel corso degli anni '70 "le consorterie mafiose operanti nel territorio erano riconducibili a tre gruppi:

- quello dei <...OMISSIS...>, indicato come cosca <...OMISSIS...>, che comprendeva la famiglia di ...OMISSIS... <...OMISSIS...>, quella dei <...OMISSIS...>, facente capo a ...OMISSIS... *alias* <...OMISSIS...>, quella dei <...OMISSIS...> e la famiglia <...OMISSIS...>;
- quello dei <...OMISSIS...>, facente capo a ...OMISSIS... inteso <...OMISSIS...>, indicato come la cosca <...OMISSIS...> o <...OMISSIS...> che comprendeva la famiglia <...OMISSIS...>, la famiglia <...OMISSIS...> ed alcuni componenti della organizzazione criminale facente capo al defunto boss ...OMISSIS...;
- quello dei <...OMISSIS...> detta <...OMISSIS...>, alleato alla cosca <...OMISSIS...>.

Tra il ...OMISSIS... ed il ...OMISSIS... i citati gruppi confluirono in un unico polo criminale facente capo alla consorteria <...OMISSIS...-...OMISSIS...-...OMISSIS...>.

Nel medesimo periodo sul territorio acquisiva maggiore forza il nucleo inteso <...OMISSIS...> della famiglia <...OMISSIS...>, coalizzata con i ...OMISSIS... *alias* <...OMISSIS...>, i <...OMISSIS...> *alias* <...OMISSIS...> ed i <...OMISSIS...> *alias* <...OMISSIS...>. In data ...OMISSIS... alcuni giovani delle famiglie <...OMISSIS...> e <...OMISSIS...> lanciavano delle uova all'interno di un bar gestito da esponenti della famiglia <...OMISSIS...> *alias* <...OMISSIS...>, dando origine ad un alterco e, quindi, ad una sparatoria nella quale venivano uccisi ...OMISSIS... <...OMISSIS...> e ...OMISSIS...

---

[1] ...OMISSIS..., sequestrato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... dalla *'ndrina* facente capo al sodalizio ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., successivamente liberato il ...OMISSIS... a seguito del pagamento di un riscatto pari a ...OMISSIS... di lire.

[2] Nota prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... della Compagnia Carabinieri di Locri – pagg. 12-13 della Relazione della Commissione d'Indagine.

<...OMISSIS...>. Da tale episodio iniziava la lunga faida culminata con la strage di ...OMISSIS... del ...OMISSIS..."[3].

L'Ordinanza di applicazione di Misure Cautelari n. 7194/2009 R.G.N.R. – D.D.A. del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, datata 4 dicembre 2013 (Operazione "...OMISSIS...")[4] riporta la seguente affermazione: *"Tutto ciò che avviene nel quotidiano nel comprensorio dei paesi di ...OMISSIS... e Bovalino è influenzato da questa <autorità costituita> (la 'ndrangheta) e nutrito dal senso di omertà e di assoggettamento che risultano essere gli elementi chiave che caratterizzano il c.d. metodo mafioso".*

Le operazioni di polizia che hanno interessato negli ultimi anni i territori dei Comuni di Bovalino e ...OMISSIS...[5], inoltre "hanno permesso di acclarare ... la potenza e la capacità di controllo del territorio attuate dalla cosca dominante ... ovvero la *'ndrina* ...OMISSIS... *alias* <...OMISSIS...> (cfr. indagine <...OMISSIS...>), attraverso la figura di ...OMISSIS...[6]... che ha avuto, tra l'altro, un ruolo di mediazione nel tentativo di conseguimento della pace durante la <faida> scoppiata tra le famiglie <...OMISSIS...-...OMISSIS...>, da una parte e <...OMISSIS...-...OMISSIS...> dall'altra (cfr. indagine <...OMISSIS...>) ... La cosca <...OMISSIS...> attraverso legami di parentela con altre importanti *'ndrine* (cfr. <...OMISSIS...> *alias* <...OMISSIS...>, <...OMISSIS...> *alias* <...OMISSIS...>) ... gestiva il monopolio, relativamente al controllo degli appalti, nel comprensorio di ...OMISSIS... e tentava, altresì, di aggiudicarsi anche il territorio del Comune di Bovalino, divenuto ormai zona di conquista e di interesse per le molteplici attività commerciali ed imprenditoriali esistenti che hanno attirato le <mire espansionistiche> anche delle cosche di ...OMISSIS..., in particolare quella dei <...OMISSIS...> *alias* <...OMISSIS...>"[7].

Gli Organi comunali e l'apparato burocratico

L'attuale Amministrazione Comunale di Bovalino è stata eletta nella consultazione del ...OMISSIS..., nell'ambito della quale è stata registrata la presentazione delle seguenti liste:

- *"Lista Civica insieme per ricostruire"* con candidato Sindaco ...OMISSIS...;
- *"Lista Civica Nova Bovalino"* con candidato Sindaco ...OMISSIS...;

---

[3] Nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[4] In data ...OMISSIS... i militari del Nucleo Investigativo del Comando Gruppo Carabinieri di Locri hanno dato esecuzione a sei ordinanze di custodia cautelare – n. ...OMISSIS... R.G.N.R. – D.D.A. – n. ...OMISSIS... R.G. G.I.P. – n. ...OMISSIS... R.O.C.C. emesse il ...OMISSIS... dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della D.D.A.

[5] "...OMISSIS...", "...OMISSIS...", "...OMISSIS...", "...OMISSIS...", "...OMISSIS...".

[6] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[7] Nota del Comando Gruppo Carabinieri di Locri – ...OMISSIS... – n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...
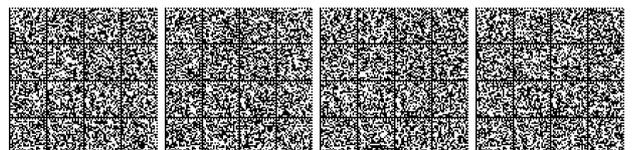
- *"Lista Civica rinascita e sviluppo"* con candidato Sindaco ...OMISSIS...;
- *"Lista Civica ricominciare"* con candidato Sindaco ...OMISSIS...;
- *"Lista Civica l'Esperienza per il Rinnovamento e lo Sviluppo"* con candidato sindaco ...OMISSIS...

La percentuale degli elettori votanti si è attestata sul 76,40% ed il 29,66% di questi (pari a 1.574 voti) ha espresso la propria preferenza a favore di ...OMISSIS...

La Commissione segnala che "...OMISSIS... è già stato Sindaco del Comune di Bovalino dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS..."[8] e fornisce anche i riferimenti nominativi dei componenti degli Organi elettivi, Consiglio e Giunta, descrivendo dettagliatamente anche le modifiche soggettive degli stessi dovute alla presentazione di dimissioni dalle cariche ricoperte[9].

Anche il designato Presidente del Consiglio Comunale ...OMISSIS... risulta aver rassegnato le proprie dimissioni[10] e "con delibera ...OMISSIS... il Consiglio Comunale, in data ...OMISSIS..., su proposta del Sindaco ...OMISSIS... e con il voto favorevole dei consiglieri ...OMISSIS... e del ...OMISSIS..., ha eletto quale Presidente del Consiglio ...OMISSIS..."[11].

Le vicissitudini della Giunta Comunale non sono tuttavia terminate, in quanto vengono evidenziate tutte le ulteriori modificazioni soggettive cui l'Organo è andato soggetto[12].

---

[8] Pag. 19 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[9] Per il Consiglio Comunale "...OMISSIS..., (...OMISSIS..., poi passato ...OMISSIS...) che ha rassegnato le proprie dimissioni in data ...OMISSIS... ed è stato surrogato da ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...) in data ...OMISSIS...; quest'ultimo si è a sua volta dimesso il ...OMISSIS... ed è stato surrogato da ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...) in data ...OMISSIS...; anche quest'ultimo si è dimesso il ...OMISSIS... ed è stato surrogato da ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...), ultimo votato della lista, che si è a sua volta dimesso il ...OMISSIS... Pertanto, con delibera n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., il Consiglio Comunale ha preso atto dell'impossibilità di effettuare un'ulteriore surroga, dando atto che la composizione dell'attuale Consiglio si riduceva da 16 a 15 consiglieri" - Pagg. 19 e 20 della Relazione della Commissione d'Indagine.
Per la Giunta Comunale "...OMISSIS..., ...OMISSIS... ed ...OMISSIS..., successivamente revocato ...OMISSIS...; ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., dimessosi ...OMISSIS... nel ...OMISSIS...; ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e già ...OMISSIS... con le medesime deleghe nella precedente Amministrazione ...OMISSIS...; ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., dimessosi da ...OMISSIS... nel ...OMISSIS...; ...OMISSIS..., ...OMISSIS..." – pagg. 21 e 22 della Relazione della commissione d'Indagine.

[10] In data ...OMISSIS... – pag. 22 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[11] Pag. 22 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[12] "Con decreto del ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... ha revocato la nomina di ...OMISSIS... a ...OMISSIS... ed ...OMISSIS..., sostituendolo, con decreto del ...OMISSIS..., nelle funzioni di ...OMISSIS..., con ...OMISSIS... ... A seguito delle dimissioni rassegnate in data ...OMISSIS... dal ...OMISSIS.../ ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., il ...OMISSIS..., con decreti del ...OMISSIS... ha nominato ...OMISSIS... rispettivamente ...OMISSIS..., conferendogli le deleghe ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., conferendogli le deleghe ...OMISSIS.... Quindi, con decreto del ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... ha, altresì, nominato ...OMISSIS... il già ...OMISSIS...

La relazione, quindi, riporta menzione dei pregiudizi penali e/o di polizia nonché delle frequentazioni dei componenti degli Organi municipali con esponenti della criminalità organizzata.

Vengono elencate, in particolare, le vicende, anche giudiziarie, nelle quali risulta coinvolto ...OMISSIS...[13].

Ancora, a seguito delle dimissioni rassegnate in data ...OMISSIS... da ...OMISSIS..., il ...OMISSIS..., con decreto del ...OMISSIS..., ha nominato ...OMISSIS..., conferendogli le deleghe ...OMISSIS... – pagg. 23 e 24 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[13] Nota prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... della Compagnia dei Carabinieri di Locri:
...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ivi residente, ...OMISSIS..., risulta:
- "il ...OMISSIS..., con R.G. n. ...OMISSIS... della Stazione CC di Bovalino, denunciato in s.l. per concorso in ...OMISSIS... commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico;
- il ...OMISSIS..., tratto in arresto da personale della Stazione Carabinieri di Bovalino in quanto destinatario dell'Ordine di Cattura n. ...OMISSIS... RGPM e n. ...OMISSIS... ROC, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Locri poiché imputato di concorso in ...OMISSIS... commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (in quanto ha ...OMISSIS... un ...OMISSIS... attestante falsamente che ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., ...OMISSIS... a ...OMISSIS... per ...OMISSIS..., erano ...OMISSIS... consentendo al ...OMISSIS... ottenere numerosi ...OMISSIS...);
- il ...OMISSIS..., indagato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Locri per ...OMISSIS... in quanto, in qualità di componente del comitato di gestione ...OMISSIS..., non si è attenuto alla ...OMISSIS... per l'assunzione ...OMISSIS.... Il ...OMISSIS..., è stato destinatario dell'ordine di comparizione;
- il ...OMISSIS..., con R.G. n. ...OMISSIS... del N.A.S. CC di ...OMISSIS..., denunciato in s.l. per ...OMISSIS... in concorso (reati commessi in qualità di componente del comitato di gestione ...OMISSIS...);
- il ...OMISSIS..., imputato innanzi al Tribunale di Locri (Ufficio Istruzione) per concorso ...OMISSIS... (poiché, ricorrendo all'artificio di addurre ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., ha indotto in errore ...OMISSIS... che gli ha corrisposto ugualmente i previsti emolumenti a fronte di prestazioni lavorative non effettuate);
- il ...OMISSIS..., imputato davanti al Tribunale di Locri (Ufficio Istruzione) per ...OMISSIS...;
- il ...OMISSIS..., destinatario di un mandato di comparizione davanti al Pretore ...OMISSIS... per aver gestito, nei rispettivi periodi di esercizio delle funzioni di ...OMISSIS...;
- il ...OMISSIS..., con R.G. n. ...OMISSIS... della Stazione Carabinieri di Bovalino, denunciato in s.l. per ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS..., indagato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Locri, nell'ambito del procedimento penale n. ...OMISSIS... R.G.N.R. Mod. 21, per ...OMISSIS...;
- il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... da personale della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria in quanto destinatario dell'O.C.C.C. n. ...OMISSIS... RGNR emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Locri il ...OMISSIS..., poiché indagato per ...OMISSIS..., per aver pilotato ...OMISSIS...-...OMISSIS.... Il ...OMISSIS... Il ...OMISSIS...;
- il ...OMISSIS..., con C.N.R. n. ...OMISSIS... della Stazione di Bovalino, denunciato in s.l. per ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS..., con C.N.R. n. ...OMISSIS... della Stazione Carabinieri di Bovalino, denunciato in s.l. per ...OMISSIS...;
- il ...OMISSIS..., con C.N.R. ...OMISSIS... della Stazione di Bovalino, denunciato in s.l. per violazione ...OMISSIS...;
- il ...OMISSIS..., denunciato in s.l. dalla Guardia di Finanza di Locri per ...OMISSIS... (consiglieri o sindaci della ...OMISSIS... hanno contribuito, con la mala gestione, al suo dissesto e successivo fallimento. Fonte SDI);
- il ...OMISSIS..., denunciato dal Nucleo di polizia Tributaria di ...OMISSIS... per ...OMISSIS...;
- il ...OMISSIS...: denunciato dal Commissariato di P.S. di Bovalino per ...OMISSIS...;
- aver subito:
  - ...OMISSIS..., ...OMISSIS... della sua ...OMISSIS...;
  - il ...OMISSIS... il danneggiamento (mediante ...OMISSIS...) della sua ...OMISSIS...;
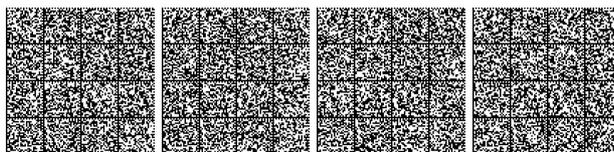
Per ...OMISSIS...[14] viene invece riferito che il ...OMISSIS...[15] "è stato coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS... e associazione di tipo mafioso; il ...OMISSIS...[16] il ...OMISSIS... è stato tratto in arresto per ricettazione, favoreggiamento personale e detenzione illegale di cartucce da caccia; il ...OMISSIS...[17], ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... è stato denunciato per abusivismo edilizio mentre il ...OMISSIS... condannato a 9 mesi di reclusione per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico"[18].

...OMISSIS...[19], già ...OMISSIS... risulta denunciato ...OMISSIS... "con C.N.R. n. ...OMISSIS... della Stazione Carabinieri di Bovalino ... per abuso d'ufficio, perché, con atti deliberativi, ha approvato un progetto preliminare esecutivo per il ripristino della viabilità ...OMISSIS..."[20].

...OMISSIS...[21], ...OMISSIS..., risulta essersi più volte candidato a Sindaco alle elezioni per il rinnovo dell'amministrazione del Comune di Bovalino, ...OMISSIS...[22]. A suo carico, l'Organo ispettivo riporta un dettagliato elenco di frequentazioni con soggetti pregiudicati, inseriti e/o contigui ad ambienti malavitosi[23]. Analoghe risultanze vengono riportate anche nei confronti del ...OMISSIS...[24].

- il ...OMISSIS..., il sequestro ...OMISSIS... Rintracciato lo stesso giorno da personale del Commissariato P.S. di Bovalino in ...OMISSIS... agro del Comune di ...OMISSIS...;
- il ...OMISSIS..., il danneggiamento (mediante ...OMISSIS...) della sua ...OMISSIS...;
- il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... della ...OMISSIS... sita ...OMISSIS... del Comune di Bovalino;
- risulta ...OMISSIS..., per ...OMISSIS..., dalla famiglia ...OMISSIS... alias <...OMISSIS...> (come emerso dalle indagini effettuate nell'ambito dell'operazione <...OMISSIS...>...);

– controllato o notato:
  - il ...OMISSIS... (fonte SDI), con ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...), con vicende giudiziarie ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., proprietario della "...OMISSIS...";
  - il ...OMISSIS... con ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...), coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (nato a Bovalino il ...OMISSIS...) coinvolto in vicende giudiziarie ...OMISSIS..." – pagg. 26-29 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[14] Nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... e residente a Bovalino in ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS...

[15] Nato a Bovalino il ...OMISSIS... ed ...OMISSIS...

[16] Nato a Bovalino il ...OMISSIS....

[17] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[18] Pag. 30 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[19] Nato a Bovalino il ...OMISSIS...

[20] Pagg. 32 e 33 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[21] Nato a Bovalino il ...OMISSIS...

[22] "In particolare: nel ...OMISSIS... si è candidato nella lista civica denominata "...OMISSIS...". Nel corso di tale legislatura è transitato nelle fila ...OMISSIS..., all'interno della quale ha anche ricoperto l'incarico di ...OMISSIS... fino al ...OMISSIS... quando ha rassegnato le propric dimissioni senza addurre alcuna specifica motivazione; nelle elezioni amministrative del ...OMISSIS... si è candidato nella lista civica denominata "...OMISSIS..."; nelle elezioni amministrative del ...OMISSIS... si è candidato ...OMISSIS... nella lista civica denominata "...OMISSIS...". ...OMISSIS... ha rassegnato le proprie dimissioni il ...OMISSIS... "...OMISSIS..." - Pag. 34 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[23] Risulta essere stato notato o controllato:
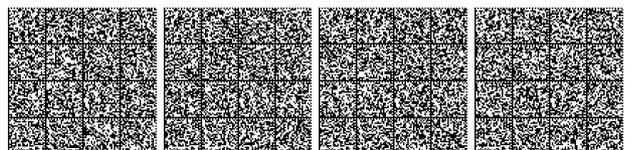
Il ...OMISSIS...[25] risulta destinatario, in data ...OMISSIS..., di un decreto di divieto detenzione armi, munizioni ed esplosivi, emesso da questa Prefettura in quanto *"risulta rientrare nel circuito relazionale di una locale potente cosca mafiosa, avendo tra l'altro intrattenuto rapporti diretti con l'allora capo indiscusso poi deceduto per cause naturali"*[26].

La Commissione ha anche segnalato che il ...OMISSIS...[27] di ...OMISSIS...[28], ...OMISSIS... subentrato ...OMISSIS... al dimissionario ...OMISSIS..., risulta tratto in arresto in data ...OMISSIS... in quanto "destinatario di una misura restrittiva emessa dal GIP presso il Tribunale ...OMISSIS... nell'ambito dell'operazione <...OMISSIS...> per favoreggiamento personale aggravato dall'aver agevolato la famiglia di *'ndrangheta* ...OMISSIS... *alias* ...OMISSIS..."[29].

...OMISSIS...[30], ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., dimessosi ...OMISSIS..., risulta tratto in arresto in data ...OMISSIS... "in quanto destinatario di una O.C.C. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale ...OMISSIS... nell'ambito dell'operazione <...OMISSIS...> in quanto ritenuto responsabile di concorso in associazione di tipo mafioso e, segnatamente dall'anno ...OMISSIS..., sino all'anno ...OMISSIS... ... Il ...OMISSIS... è stato scarcerato e la sua posizione è stata definitivamente archiviata il ...OMISSIS... dal G.I.P. del Tribunale ...OMISSIS..."[31].

Viene riferito che le indagini svolte dalle Forze di Polizia "hanno consentito di accertare che, durante la campagna elettorale che ha preceduto le elezioni del Consiglio Comunale di Bovalino del ...OMISSIS..., sono inter-

---

- "Il ...OMISSIS... con ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...), pregiudicato, legale rappresentante della "...OMISSIS...";
- in data ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nato il ...OMISSIS..., con precedenti ...OMISSIS...; alla data indicata ...OMISSIS...; in atto ...OMISSIS...; ritenuto inserito nella consorteria di *'ndrangheta* <...OMISSIS...-...OMISSIS...>;
- in data ...OMISSIS... e ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nato il ...OMISSIS..., con precedenti per ...OMISSIS...; in atto sottoposto ...OMISSIS...;
- in data ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., alias "...OMISSIS...", nato il ...OMISSIS..., con precedenti per ...OMISSIS...; ...OMISSIS...; destinatario di ...OMISSIS...; è parte della famiglia di *'ndrangheta* ...OMISSIS... dei <...OMISSIS...> intesi <...OMISSIS...> poiché ...OMISSIS... del ...OMISSIS... cl ...OMISSIS...;
- in data ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nato il ...OMISSIS..., con precedenti per ...OMISSIS...; già sottoposto ...OMISSIS...; ritenuto inserito nella famiglia di *'ndrangheta* ...OMISSIS... dei <...OMISSIS...> intesi <...OMISSIS...>"- Pag. 35 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[24] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... – pagg. 36-38 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[25] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[26] Avverso il decreto di ...OMISSIS... risulta predisposto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sez. di Reggio Calabria: tuttavia, da informazioni acquisite informalmente dalla cancelleria del Tribunale, detto gravame non risulta essere stato ancora depositato.

[27] ...OMISSIS... nato a Bovalino il ...OMISSIS...

[28] Nato a Bovalino il ...OMISSIS...

[29] Pag. 39 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[30] Nato a Bovalino il ...OMISSIS...

[31] Pag. 41 della Relazione della Commissione d'Indagine.
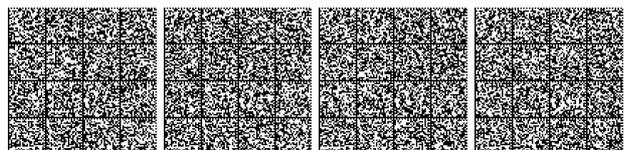
corsi contatti tra candidati Sindaci e Consiglieri comunali ed esponenti delle cosche più influenti della zona. In particolare, i contatti hanno interessato i candidati Sindaci ...OMISSIS... e ...OMISSIS... ... il candidato Consigliere comunale ...OMISSIS... (attuale ...OMISSIS...) e, sia pur indirettamente, il candidato Consigliere comunale ...OMISSIS... (attualmente ...OMISSIS...)"[32].

Le intercettazioni telefoniche acquisite ...OMISSIS...[33] hanno evidenziato "l'appoggio diretto che la cosca <...OMISSIS... - ...OMISSIS...>[34] ha fornito alla lista <...OMISSIS...> facente capo al candidato sindaco ...OMISSIS..."[35]. In particolare, viene richiamata la telefonata di congratulazioni che ...OMISSIS... indirizza al Sindaco ...OMISSIS... nell'immediatezza della conclusione dello scrutinio elettorale, nella quale "si palesa, da parte dei <...OMISSIS... – ...OMISSIS...>, la vittoria quale risultato di uno sforzo comune"[36]. Nella medesima giornata (...OMISSIS...) ...OMISSIS... "...OMISSIS..." telefona a ...OMISSIS... confermando "il sostegno della famiglia ...OMISSIS... sia al candidato sindaco (...OMISSIS...) che ...OMISSIS... stesso"[37].

Le Forze di Polizia[38] richiamano, altresì, l'episodio della partecipazione del ...OMISSIS... al banchetto nuziale del ...OMISSIS... tra ...OMIS-

---

32 Pag. 44 della Relazione della Commissione d'Indagine.

33 Cfr. nota Comando prov.le dei Carabinieri di Reggio Calabria prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

34 ...OMISSIS... della famiglia ...OMISSIS... alias <...OMISSIS...> è considerato ...OMISSIS... nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS... nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
...OMISSIS... ha avuto ...OMISSIS...:
- ...OMISSIS... (*alias* <...*OMISSIS*...>), nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., già ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente in ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS... nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... ivi residente ...OMISSIS..., ...OMISSIS... nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... ...*OMISSIS*...;
- ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... ...*OMISSIS*...

...OMISSIS... è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., elemento di vertice della cosca dei ...OMISSIS... *alias* <...*OMISSIS*...>, coinvolto nelle recenti operazioni <...OMISSIS...>, nel cui ambito è stato ...OMISSIS... in primo grado, e successivamente <...OMISSIS...>.
Tra i ...OMISSIS... di ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., e quindi ...OMISSIS... del ...OMISSIS... *alias* <...*OMISSIS*...>, rilevano le figure di:
– ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ivi residente ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... e ...OMISSIS... di ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... – ...OMISSIS... con ...OMISSIS... nata ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... *alias* <...*OMISSIS*...> e ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... *alias* <...*OMISSIS*...> – e ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS...;
– ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ivi residente ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., già coinvolto nell'operazione <...OMISSIS...> e nelle indagini sul ...OMISSIS...

35 Pag. 44 della Relazione della Commissione d'Indagine.

36 Pag. 45 della Relazione della Commissione d'Indagine.

37 Pag. 45 della Relazione della Commissione d'Indagine".

38 Cfr. note prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... della Questura di Reggio Calabria e prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... del Gruppo Carabinieri di Locri – Nucleo Investigativo.
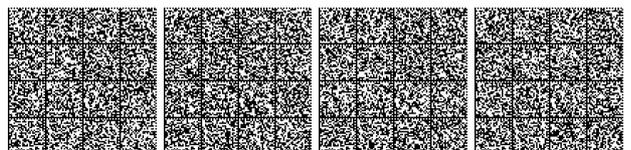
SIS... e ...OMISSIS...[39], nell'ambito del quale il ...OMISSIS... "appare come un ospite di rilievo, tanto da ricevere l'interessamento dello sposo che si occupa personalmente di versargli dello champagne mentre si trova in compagnia del ...OMISSIS..., in atto detenuto"[40].

Viene segnalato che analogo appoggio viene fornito dalla famiglia ...OMISSIS... a ...OMISSIS... e, a riprova di tale circostanza, viene richiamato l'episodio della riunione di Consiglio Comunale del ...OMISSIS..., concernente l'approvazione del piano finanziario TARES, ove, fra l'altro, viene richiamata la spesa di € 320.000,00 sostenuta per noleggiare e riparare i guasti del compattatore comunale, per buona parte destinati alla soc. "...OMISSIS..." di ...OMISSIS..., ritenuto "contiguo, per amicizie e comparati, alla *'ndrina* dei <...OMISSIS...-...OMISSIS...>"[41].

Il Collegio segnala, altresì, i rapporti intercorsi tra il ...OMISSIS... e l'ex Sindaco ...OMISSIS..., già destinatario di ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per cui "si rileva che i due si sono appoggiati reciprocamente nelle rispettive campagne elettorali per le elezioni amministrative"[42], tanto è vero che "in una intercettazione ambientale del ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... racconta a ...OMISSIS... di essere andato a chiedere a ...OMISSIS... l'autorizzazione per poter candidare ...OMISSIS... (poi divenuto ...OMISSIS...) nella sua lista"[43].

La Commissione riferisce, altresì, dei contatti avuti dal ...OMISSIS... con altri soggetti collegati alla criminalità organizzata cui viene chiesto appoggio elettorale: fra questi, ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... "detto <...OMISSIS...>, ...OMISSIS... del più noto ...OMISSIS..., cl. ...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...>" e ...OMISSIS... (nato a Bovalino il ...OMISSIS...) "pregiudicato, fino al ...OMISSIS... sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, interdetto in maniera perpetua dai pubblici uffici, ritenuto organicamente inserito nella cosca di ndrangheta ...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...>, con precedenti specifici, tra l'altro, per traffico di sostanze stupefacenti"[44].

---

39 "...OMISSIS..., gravato da pregiudizi di polizia per ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., ...OMISSIS... per ...OMISSIS... e ...OMISSIS... di ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...>, ...OMISSIS... della cosca. ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., contiguo alle *'ndrine* <<...OMISSIS...-...OMISSIS...>>, e di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del ...OMISSIS... <<...OMISSIS...>>" - Pag. 45 della Relazione della Commissione d'Indagine.

40 Pag. 46 della Relazione della Commissione d'Indagine.

41 Nella Relazione viene fatto anche riferimento alla amicizia del ...OMISSIS... con ...OMISSIS... "vicino al ...OMISSIS... e che intrattiene rapporti con le *'ndrine* dei <...OMISSIS...>, rapporti documentati dalla presenza anche del ...OMISSIS... ai festeggiamenti del ...OMISSIS... di ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...>" - Pag. 47 della Relazione della Commissione d'Indagine.

42 Pag. 48 della Relazione della Commissione d'Indagine.

43 Pag. 48 della Relazione della Commissione d'Indagine.

44 Pagg. 48-49 della Relazione della Commissione d'Indagine.
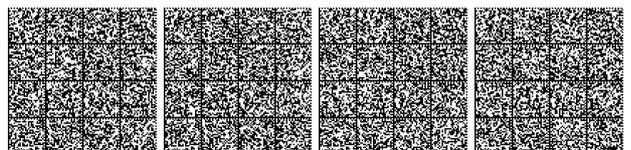
Anche per ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[45], la Commissione evidenzia i contatti intercorsi con esponenti della *'ndrina* dei "...OMISSIS...", finalizzati "ad interessi comuni da perseguire nel campo politico-amministrativo dell'Ente locale"[46]. Viene, peraltro, precisato che tale affermazione "trova un chiaro riferimento negli atti del P.P. ...OMISSIS... RGNR-DDA, dove si rileva un'intercettazione tra colui che diventerà il ...OMISSIS... (...OMISSIS..., per l'appunto) ed il capo della *'ndrina* <...OMISSIS...>, ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., in cui quest'ultimo si complimenta per la vittoria elettorale e sembra suggellare una sorta di patto per il futuro, rispetto al quale il ...OMISSIS... rassicura che <a suo tempo> la famiglia ...OMISSIS... avrebbe avuto i benefici della vittoria del ...OMISSIS..."[47].

Apparato comunale

La Commissione ha riscontrato che l'Amministrazione comunale di Bovalino ha adottato, nel corso del tempo, alcuni atti deliberativi aventi ad oggetto la modifica della dotazione organica e l'approvazione del programma delle assunzioni[48], oltre ad aver provveduto a stabilizzare numerosi lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità[49] ed aver posto in liquidazione l'Azienda Speciale "...OMISSIS..." disponendone "nel contempo, il trasferimento delle attività e del personale dipendente al Comune"[50].

Tali interventi, tuttavia, hanno determinato la formulazione di specifici rilievi all'Ente da parte di codesto Ministero – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali[51], in ordine ai posti di lavoro part-time previsti, tenuto conto che il Comune, con delibera di C.C. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ha provveduto ad approvare il Piano di riequilibrio pluriennale redatto ai sensi dell'art. 243 bis del T.U.E.L.

Per tali richieste di chiarimenti, integrate da ulteriori di cui alla nota n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., il Collegio conclude riferendo che "non appare che l'Ente abbia risposto con completezza alle richieste integrative avanzate dal citato Ministero"[52].

---

[45] "Con delibera n. ...OMISSIS... il Consiglio Comunale, in data ...OMISSIS..., su proposta del ...OMISSIS... e con il voto favorevole dei consiglieri ...OMISSIS..., ha eletto quale ...OMISSIS..." - pag. 22 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[46] Pag. 49 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[47] Pag. 50 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[48] Delibere G.C. n. ...OMISSIS... e n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[49] Delibera G.C. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... Allo stato, risulta "che di questi, n. ...OMISSIS... sono unità stabilizzate ...OMISSIS... e precisamente n. ...OMISSIS... ex ...OMISSIS... e n. ...OMISSIS... lavoratori dell'ex ...OMISSIS..." – Pag. 55 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[50] Delibera C.C. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[51] Nota prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[52] Pag. 54 della Relazione della Commissione d'Indagine.

La Commissione dedica un paragrafo alla "situazione ambientale" del Comune di Bovalino, definendola "estremamente precaria", con particolare riferimento alle tematiche dello smaltimento dei liquami fognari e della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani[53].

Per il primo punto, oltre a segnalare che l'intero quartiere "San Nicola" risulta "privo di collegamento alla rete comunale"[54], viene riferito che il sistema fognario convoglia i reflui verso il depuratore consortile di Bianco, impianto che, per problemi di natura tecnica, spesso non è funzionante. Per tale motivo viene utilizzato il vecchio impianto depurativo comunale, di fatto dismesso, che non è in grado, sovente, di contenere i liquami che, tracimando dalle vasche di raccolta, si riversano nella vicina fiumara Careri e, quindi, direttamente in mare.

Il Collegio ha riferito di aver ascoltato in audizione personale il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... comunale, il quale ha chiarito che per evitare lo sversamento in mare vengono eretti "degli sbarramenti nei pressi della spiaggia nella quale sbocca la fiumara, con la conseguenza di creare un ristagno delle acque fognarie con grave pregiudizio per l'ambiente e rischio per la salute pubblica. Ciò soprattutto durante la stagione estiva"[55], con effetto, a monte, occlusivo della rete fognaria.

Di fronte a tale situazione "l'Ente comunale non ha intrapreso alcun intervento strutturale, limitandosi ad erigere la barriera di cui sopra si è detto e a far intervenire l'autospurgo comunale nei punti di otturazione"[56].

Tale circostanza è indicativa non solo della insufficiente capacità gestionale dell'Amministrazione locale, la quale non si dimostra in grado di risolvere la grave problematica sopra segnalata ma, al contempo, con il perpetuarsi di questa e di altre analoghe criticità, costituisce la "giustificazione" per il ricorso ad interventi esterni sovente indirizzati a società collegate alla criminalità organizzata.

Per quanto concerne il servizio di raccolta dei rifiuti, la Commissione ha riscontrato che "non è in atto né è prevista la raccolta differenziata, mentre i rifiuti ingombranti vengono smaltiti per strada, in mancanza di una isola ecologica. I cassonetti, quasi tutti fuori uso, spesso bruciati, vengono tenuti costantemente aperti, perché non funziona il sistema di apertura"[57].

Viene segnalato che dal momento della messa in liquidazione dell'Azienda Speciale ...OMISSIS... (...OMISSIS...) il servizio è gestito *in house* con i mezzi e gli operai della ex Azienda Speciale. Tuttavia, è stato accertato

---

[53] Pag. 68 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[54] Pag. 68 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[55] Pag. 69 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[56] Pag. 69 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[57] Pagg. 69-70 della Relazione della Commissione d'Indagine.

che nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 "si è proceduto con affidamenti diretti in favore di ...OMISSIS... S.r.l. ... di una serie di servizi per un importo che supera i ...OMISSIS... euro"[58].

A decorrere dal mese di luglio c.a., analoghi servizi sono stati affidati alla società "...OMISSIS..." senza che "gli organi comunali abbiano deliberato sulla prosecuzione, né, tantomeno, su una definitiva gestione del servizio che, si ripete, appare del tutto carente"[59].

Appalti pubblici

Il Collegio ha riscontrato che nel settore degli appalti pubblici il Comune di Bovalino ha deliberato la sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata di una Stazione Unica Appaltante[60]. Di converso, le attività esperite direttamente nel periodo 2010-2014 sono caratterizzate "fondamentalmente, dal ricorso alle varianti in corso d'opera (art. 132 Codice, artt. 161 e 163 Regolamento) e frequente è l'affidamento di lavori, servizi e forni-

---

[58] Pag. 70 della Relazione della Commissione d'Indagine. L'Ordinanza di Applicazione di Misure Cautelari n. ...OMISSIS... R.G. G.I.P. in data ...OMISSIS... del G.I.P. presso il Tribunale di ...OMISSIS... così descrive la soc. "...OMISSIS..." ed il titolare della stessa: "*...OMISSIS..., indagato dalla Procura della Repubblica di Locri per gravi reati ...OMISSIS... è ritenuto contiguo alla potente 'ndrina dei ...OMISSIS... alias <...OMISSIS...>. Ciò in virtù delle frequentazioni risultanti a suo carico sia in relazione ad alcuni rapporti di parentela e "comparato" intessuti con ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...>, ritenuto elemento di spicco di detta 'ndrina. Inoltre, si dà atto che la società <...OMISSIS...> di ...OMISSIS... balza all'onore delle cronache allorquando, in data ...OMISSIS..., il Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria ed i Carabinieri del Gruppo di Locri, ne hanno operato il ...OMISSIS... per reati quali: ...OMISSIS... Nello stesso provvedimento sulla base delle informazioni del Comando dell'Arma dei Carabinieri di Bovalino, risulta essere censito quale persona di pessima condotta morale e civile in genere, atteso che sul suo conto, sia dalla consultazione degli atti in possesso presso il suddetto Comando, che dalla consultazione della Banca Dati delle FF.PP., oltre a figurare numerosi precedenti e/o pendenze penali, emerge in modo preminente una sentenza emessa nell'anno ...OMISSIS... dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, il quale, nel confermare sostanzialmente la cattiva condotta del ...OMISSIS..., si pronunciava in ordine ad una istanza da lui presentata e tendente ad ottenere la riabilitazione dalle condanne riportate sul Certificato del Casellario Giudiziale, rigettando l'istanza proposta e rilevando che l'istante, non solo non aveva mai adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, ma aveva riportato anche ...OMISSIS... condanne per ...OMISSIS..., senza mai dimostrare di trovarsi nella assoluta impossibilità di farvi fronte, né tantomeno dimostrare il sicuro ravvedimento. Dalla lettura delle sue non occasionali frequentazioni con soggetti vicini al sodalizio criminoso, facente capo al predetto ...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...>, emerge in modo chiaro ed inequivocabile, la sua vicinanza alla criminalità organizzata operante nell'area ove tra l'altro, sempre in società con il di lui ...OMISSIS..., di un'altra Società operante, tra l'altro, nel settore del commercio al minuto ed all'ingrosso in sede fissa di prodotti chimici, detersivi in genere ed altri prodotti, denominata ...OMISSIS..., anch'essa con sede alla ...OMISSIS... del Comune di ...OMISSIS..., la quale, a seguito del riassetto economico della predetta "...OMISSIS...", non ha invece subito alcuna variazione; segno questo che, seppur egli, con tale operazione finanziaria, abbia voluto evidenziare il suo allontanamento dal ...OMISSIS..., di fatto, però, non lo ha mai concretizzato, atteso che i rapporti, sia di natura familiare che di natura economica, non sono mai stati effettivamente modificati. Il ...OMISSIS... ha instaurato un vincolo di comparanza con ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...>, ovvero ...OMISSIS..., la quale è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... del ...OMISSIS...*" – Pagg. 208-210 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[59] Pag. 70 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[60] Delibera Consiglio Comunale n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...
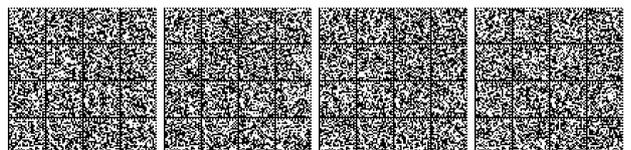
ture in economia (art. 125 Codice, artt.173-177-329-338 del Regolamento)"[61].

Tuttavia, la considerazione di scenario formulata dalla Relazione a riguardo della tematica in esame è che "la gestione degli appalti pubblici rappresenta la cifra di una amministrazione, quella di Bovalino, assai poco incline alla tutela dell'interesse pubblico che ispira la normativa di settore e decisamente permeabile da parte di imprese collegate alla criminalità organizzata"[62].

Al contempo, viene segnalato che "dalle informazioni acquisite dal Comando Gruppo Carabinieri di Locri con nota prot. n. ...OMISSIS... in data ...OMISSIS... è possibile ipotizzare la costituzione di una sorta di **cartello di imprese** che si è aggiudicato alcuni degli appalti più importanti esperiti negli ultimi anni dal Comune di Bovalino"[63].

Fra queste Ditte "sono stati documentati, dall'anno ...OMISSIS... al ...OMISSIS..., interscambi di operai" ed "interconnessioni con altre imprese riconducibili"[64] ad ...OMISSIS...[65].

A tale riguardo, le Forze di Polizia hanno elaborato un grafico esemplificativo delle interconnessioni fra le imprese destinatarie di affidamenti da parte del Comune, che ...OMISSIS...[66]:

---

[61] Pag. 71 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[62] Pag. 72 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[63] "...OMISSIS..." di ...OMISSIS... (rappresentante legale) e ...OMISSIS... con sede a ...OMISSIS..., via ...OMISSIS...; ...OMISSIS... impresa individuale di ...OMISSIS... (...OMISSIS...), con sede ...OMISSIS..., contrada ...OMISSIS...; ...OMISSIS... con socio unico ...OMISSIS... con sede ...OMISSIS..., ...OMISSIS... ... Le imprese sopra menzionate, secondo la già citata informativa del Comando Gruppo Carabinieri di Locri, intrattengono a vario titolo rapporti con ...OMISSIS... <...OMISSIS...> (...OMISSIS...), esponente di una delle cosche più prestigiose e carismatiche di ...OMISSIS..., con vicende giudiziarie di tipo mafioso ed altro. Indagato dalla D.D.A. di Reggio Calabria nella così detta <...OMISSIS...>, si costituiva spontaneamente presso la ...OMISSIS... ove veniva ...OMISSIS..." - Pagg. 72-73 della Relazione della Commissione d'Indagine. Per quanto concerne la "...OMISSIS...", la Commissione evidenzia che "la Prefettura di Reggio Calabria, in data ...OMISSIS... ha emesso certificato interdittivo nei confronti della ditta ...OMISSIS..., provvedimento annullato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... Tuttavia, successivamente alla prima interdittiva e cioè in data ...OMISSIS..., la Prefettura di Reggio Calabria ha emesso un ulteriore certificato interdittivo, fondato su nuovi elementi, avverso il quale l'impresa non ha mai proposto ricorso e che permane, quindi, tuttora valido ed efficace" – Pag. 87 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[64] Fra queste, viene menzionata "...OMISSIS..., che in data ...OMISSIS... è stata destinataria di una certificazione interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Reggio Calabria, a causa di un complesso ramificato rapporto di parentela dei componenti dell'impresa (...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS...) con molti soggetti gravitanti nell'orbita di cosche mafiose operanti nella Locride" – pag. 74 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[65] "...OMISSIS... <...OMISSIS...> (...OMISSIS...), esponente di una delle cosche più prestigiose e carismatiche di ...OMISSIS..., con vicende giudiziarie di tipo mafioso ed altro. Indagato dalla D.D.A. di Reggio Calabria nella così detta <...OMISSIS...>, si costituiva spontaneamente presso ...OMISSIS... di Locri ove veniva ...OMISSIS..." – pag. 73 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[66] Pag. 75 della Relazione della Commissione d'indagine.
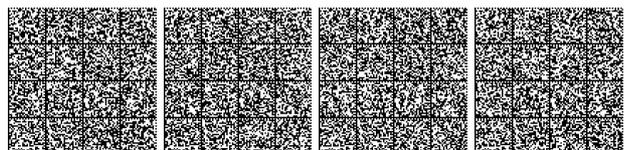
OMISSIS

Gli accertamenti eseguiti dal Collegio hanno consentito di accertare la sussistenza, fra l'altro, di "perizie di variante che assorbono interamente i ribassi d'asta, quasi sempre pretestuose e contrarie alla Legge ... affidamenti diretti ad imprese riconducibili ad amministratori, ovvero alla criminalità organizzata; assoluta superficialità nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori"[67].

Refezione scolastica

Viene segnalato che "la Giunta municipale, con delibera n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., istituiva il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico ...OMISSIS..., nelle scuole materne statali e nella scuola media a tempo prolungato del Comune di Bovalino"[68].

---

[67] Pag. 76 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[68] Pag. 151 della Relazione della Commissione d'Indagine.
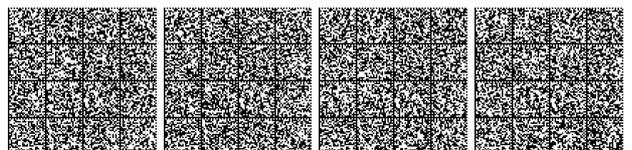
Per tale anno, il servizio veniva affidato alla società "...OMISSIS... di ...OMISSIS... di ...OMISSIS... e ...OMISSIS...", per la quale il Comando Gruppo Carabinieri di Locri[69] ha riferito i collegamenti con esponenti della criminalità organizzata, con particolare riferimento alla figura di ...OMISSIS...[70] e del cognato ...OMISSIS...[71]. Questi, è ritenuto "elemento di spicco in seno alla *'ndrina* <...OMISSIS...> di ...OMISSIS..., coinvolto anche nell'ambito delle indagini sull'omicidio ...OMISSIS.... Per i fatti connessi a tale delitto, veniva condannato in primo grado, dalla Corte di Assise di ...OMISSIS..., alla pena di anni 12 perché colpevole di essere stato uno dei promotori ed organizzatori della *'ndrina* <...OMISSIS...>"[72].

Per l'anno ...OMISSIS... il servizio è stato affidato alla ditta "...OMISSIS... di ...OMISSIS..."[73], mentre per l'anno ...OMISSIS... l'unica ditta partecipante alla gara ("...OMISSIS... di ...OMISSIS...") non è stata ammessa per carenza della documentazione presentata[74]. La Ditta in questione, fra l'altro, è stata destinataria di certificazione antimafia interdittiva emessa da questa Prefettura con provvedimento n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS....

La Commissione, peraltro, ha accertato che in data "...OMISSIS... il Comune sottoscriveva una nuova Convenzione con la Scuola Materna privata <...OMISSIS...>, con sede a Bovalino ... nonché con la Scuola Materna paritaria <...OMISSIS...>, con sede a Bovalino". Per tale ultima scuola viene riferito che "il rappresentante legale ... è ...OMISSIS... (nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...), ...OMISSIS... ...OMISSIS..."[75].

Per l'anno ...OMISSIS..., infine, il servizio è stato affidato alla Ditta individuale "...OMISSIS..." con sede a ...OMISSIS.... Viene riferito che ...OMISSIS... dell'impresa[76] "è ...OMISSIS... con ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... l'...OMISSIS... e residente a ...OMISSIS...), già libero vigilato, coinvolto in vicende giudiziarie per sequestro di persona a scopo estorsivo, violazione degli obblighi relativi alla libertà vigilata, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con precedenti penali per emissione di assegni a vuoto, sostituzione di denaro e valori provenienti da sequestro di persona, violazione della disciplina degli stupefacenti. Inoltre, è stato denunciato a p. l. dal

---

[69] Con nota prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[70] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... e residente a ...OMISSIS..., ...OMISSIS... della ...OMISSIS...

[71] In quanto ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS...

[72] Pag. 165 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[73] Nata a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., titolare, ...OMISSIS... di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., quest'ultima ...OMISSIS... del sopracitato ...OMISSIS...

[74] "Il Comando Gruppo Carabinieri di Locri, con nota prot. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., in relazione all'impresa "...OMISSIS... di ...OMISSIS...", rilevava che: ...OMISSIS... risulta avere collegamenti, di natura familiare, con la criminalità organizzata; la stessa è residente a ...OMISSIS... con ...OMISSIS... e ...OMISSIS..." (v. nota 59) – pag. 166 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[75] Pag. 174 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[76] Nata a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS...
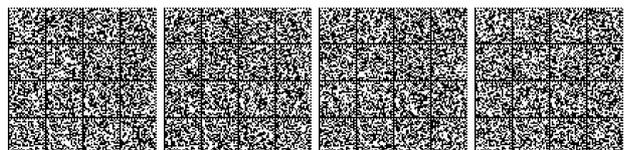
NOE del Gruppo carabinieri di Reggio Calabria, unitamente ad altre 27 persone, perché responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla consumazione di più sequestri di persona a scopo di estorsione e altro; è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...), già diffidato di P.S., coinvolto in vicende giudiziarie per detenzione di armi da guerra, lesioni personali ed altro, in passato ritenuto vicino alla *'ndrina* <...OMISSIS...> di ...OMISSIS..."[77].

Il Collegio, peraltro, ha riscontrato che il ...OMISSIS... del servizio relativo alla ...OMISSIS... nel periodo ...OMISSIS... (epoca del collocamento in quiescenza) era il ...OMISSIS... pro-tempore ...OMISSIS..., del quale la Compagnia Carabinieri di Locri, con nota prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... ha riportato le numerose vicende giudiziarie di interesse[78].

Affidamento lavori, servizi e forniture in economia

Per quanto concerne gli affidamenti di lavori, servizi e forniture posti in essere nel periodo ...OMISSIS..., il Collegio ha segnalato che l'Ente oggetto d'esame ne ha fatto "massicciamente ricorso", arrivando alla ragguardevole somma complessiva spesa pari ad ...OMISSIS... euro[79].

Viene rilevata, altresì, la mancata formazione di un elenco di imprenditori cui affidare a rotazione gli incarichi "come dimostra la pluralità di affidamenti fatti sempre alle stesse imprese"[80] e per le quali si rimanda alla descrizione ed al grafico esemplificativo ...OMISSIS... nel paragrafo "appalti pubblici".

In tal senso, viene posto in rilievo il caso del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, che "non è mai stato affidato con procedura aperta

---

[77] Nota della Compagnia Carabinieri di Locri prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... - pagg. 170-171 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[78] "Il ...OMISSIS..., con R.G. n. ...OMISSIS... della Stazione Carabinieri di ...OMISSIS..., denunciato in s.l. per ...OMISSIS...; il ...OMISSIS..., con C.N.R della Stazione di ...OMISSIS..., denunciato in s.l. per reati contro ...OMISSIS.... Il conseguente procedimento penale è stato archiviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria (fonte SDI); il ...OMISSIS..., tratto in arresto da personale del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria in quanto destinatario di un'O.C.C. emessa nell'ambito dell'operazione <...OMISSIS...> poiché ritenuto responsabile di ...OMISSIS... Il ...OMISSIS... sottoposto ...OMISSIS... fino al ...OMISSIS... quando è stato ...OMISSIS... con decreto di ...OMISSIS.... Il ...OMISSIS... il Tribunale di Reggio Calabria dichiara il N.L.P. perché il fatto non sussiste; il ...OMISSIS..., con C.N.R. della Stazione Carabinieri di Brancaleone, denunciato in s.l. per concorso in ...OMISSIS...; aver patito, il ...OMISSIS..., il danneggiamento (mediante ...OMISSIS...) della sua ...OMISSIS... Si evidenza, che: il ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...) il ...OMISSIS... è stato ...OMISSIS... a ...OMISSIS..., località ...OMISSIS...; il ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...) il ...OMISSIS... è stato ...OMISSIS... presso il suo ...OMISSIS... a ...OMISSIS...".

[79] "...OMISSIS...: totale € ...OMISSIS...; ...OMISSIS...: totale € ...OMISSIS...; ...OMISSIS...: totale € ...OMISSIS...; ...OMISSIS...: totale € ...OMISSIS...; ...OMISSIS...: (fino a settembre 2014) totale € ...OMISSIS..." – pag. 175 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[80] Pag. 205 della Relazione della Commissione d'Indagine.

ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e per l'intera durata, bensì per brevi periodi e più volte rinnovato in via di urgenza. Inoltre, non risulta al repertorio alcun contratto sottoscritto con le imprese che lo hanno espletato nel periodo ...OMISSIS..."[81].

L'impresa che ha maggiormente beneficiato di tali affidamenti è risultata la "...OMISSIS..." con sede in ...OMISSIS... (RC), del cui titolare ...OMISSIS...[82] l'Ordinanza di Applicazione di Misure Cautelari n. ...OMISSIS... R.G. G.I.P. del Tribunale ...OMISSIS... datata ...OMISSIS..., così riferisce: *"...OMISSIS..., indagato dalla Procura della Repubblica di Locri per gravi reati ambientali è ritenuto contiguo alla potente 'ndrina dei <...OMISSIS...> alias <...OMISSIS...>. Ciò in virtù delle frequentazioni risultanti a suo carico sia in relazione ad alcuni rapporti di parentela e <comparato> intessuti con ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...>, ritenuto elemento di spicco di detta 'ndrina.*

Inoltre, si da atto che la società <...OMISSIS...> di ...OMISSIS... balza all'onore delle cronache allorquando, in data ...OMISSIS..., il Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria ed i Carabinieri del Gruppo di Locri, ne hanno operato il sequestro preventivo per reati quali: associazione a delinquere finalizzato al traffico di rifiuti speciali non pericolosi, smaltimento illecito dei medesimi rifiuti e falso materiale operato nei formulari di identificazione dei rifiuti"[83].

La Commissione, nell'individuare gli altri beneficiari degli affidamenti diretti dell'Ente, segnala l'impresa "...OMISSIS..." nonché l'impresa "...OMISSIS...", sia quale ditta individuale, sia quale socio della ditta "...OMISSIS...".

Viene precisato, al riguardo che ...OMISSIS...[84] è ...OMISSIS... dell'Assessore ...OMISSIS...[85] ed ...OMISSIS...[86] "risulta segnalato all'A.G. per subappalto non autorizzato, inadempimento di contratti in pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, associazione per delinquere di stampo mafioso, furto aggravato, appropriazione indebita, ricettazione, impiego di denaro di provenienza illecita (c.d. Operazione ...OMISSIS...)"[87].

Altre imprese destinatarie di affidamenti dal Comune e ritenute "riconducibili alla criminalità organizzata"[88] sono: impresa "...OMISSIS..."

---

[81] Pag. 205 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[82] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[83] Pag. 208 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[84] Il quale "in data ...OMISSIS... veniva deferito all'A.G. dal Comando Stazione C.C. di ...OMISSIS... per il reato di ...OMISSIS... - l. 646/1982 art. 21" – pag. 211 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[85] Sono ...OMISSIS... della ...OMISSIS...
[86] Nato a Bovalino il ...OMISSIS...
[87] Pag. 212 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[88] Pag. 212 della Relazione della Commissione d'Indagine.
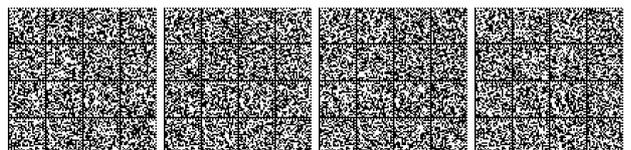
con sede in ...OMISSIS...[89]; Impresa "...OMISSIS... di ...OMISSIS... & C." con sede in ...OMISSIS...[90]; impresa "...OMISSIS..." con sede in Bovalino[91], impresa "...OMISSIS..." con sede in ...OMISSIS...[92]; impresa "...OMISSIS..."[93]; impresa "...OMISSIS..." con sede a Bovalino[94].

Viene, altresì, ricordato in questa sede l'esempio della "dissennata amministrazione della cosa pubblica" in merito alla fattispecie della gestione degli automezzi comunali, per i quali vengono segnalati "continui interventi di manutenzione costosissimi, quali, ad esempio, quelli che hanno interessato l'autocompattatore in relazione al quale ci si è ostinati ad inviarlo in riparazione ancorché ormai fuori uso"[95]. Ovvero, ancora, viene segnalato il costo dell'approvvigionamento di carburante che "nel periodo ...OMISSIS.../ ...OMISSIS... ha superato ampiamente i ...OMISSIS... euro".

Il Collegio, a margine, osserva che "questi acquisti non sono soggetti ad alcuna forma di controllo"[96].

<u>Urbanistica</u>

---

[89] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... "gravato da pregiudizi per *associazione a delinquere, truffa, falso, reati contro la P.A.*; negli anni ...OMISSIS... veniva ...OMISSIS... perché partecipe ad un'associazione per delinquere finalizzata all'illecito conseguimento di pubblici appalti ottenuto mediante una serie di falsi e truffe con turbative d'asta, reati commessi in concorso con pubblici impiegati del ...OMISSIS..." - pag. 212 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[90] "Allo stato l'impresa è posta ...OMISSIS... emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sez. G.I.P. – a seguito di un procedimento instaurato presso la locale DDA per il reato di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006 contestato, tra gli altri, agli amministratori" – pag. 213 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[91] "I cui titolari risultano: ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., con pregiudizi per furto. Lo stesso è stato coinvolto nella nota <...OMISSIS...> dell'anno ...OMISSIS... contro le locali cosche di *'ndrangheta*. ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... del predetto; lo stesso, alias <...*OMISSIS*...>, ha precedenti per violazione della legge urbanistica, porto abusivo di armi, associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro; è ...OMISSIS... del ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... alias <...*OMISSIS*...>" – pag. 213 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[92] "Il titolare risulta ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS... Lo stesso, in atto ...OMISSIS... (c.d. ...OMISSIS...), è gravato da pregiudizi per ...OMISSIS...; dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS... è stato ...OMISSIS... perché gravemente indiziato di appartenere alla cosca mafiosa <...OMISSIS...> di ...OMISSIS...; in particolare, veniva indicato come prestanome della <famiglia> per conto della quale eseguiva ...OMISSIS... anche nell'ambito di pubblici appalti assegnati dal ...OMISSIS..., dove il clan deteneva di fatto il monopolio. In data ...OMISSIS... veniva ...OMISSIS... del Questore di Reggio Calabria, ...OMISSIS... il ...OMISSIS... in accoglimento di istanza; in data ...OMISSIS... deferito all'A.G. per ...OMISSIS... in concorso nell'ambito del p. p. ...OMISSIS... RGNR Mod. 21" - pag. 214 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[93] "Sul cui titolare, nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., risultano denunce per *falso, truffa e reati ambientali*. Lo stesso frequenta persone pregiudicate ritenute inserite in diverse cosche di *'ndrangheta*, in particolare quelle delle famiglie <...OMISSIS...-...OMISSIS...-...OMISSIS...>" – pag. 216 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[94] "I cui titolari sono: ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., con precedenti ...OMISSIS...; ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., con precedenti ...OMISSIS... Entrambi ritenuti contigui, anche per vincoli familiari, alla omonima cosca di *'ndrangheta* insistente in ...OMISSIS...

[95] Pagg. 216-217 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[96] Pag. 217 della Relazione della Commissione d'Indagine.
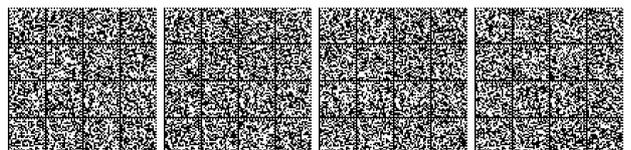
Il Collegio, per quanto riguarda il settore dell'Urbanistica, ha riscontrato "l'assoluta mancanza di controlli, da parte degli organi competenti (Polizia Municipale e Ufficio Tecnico), sull'attività edilizia esistente sul territorio"[97]. A tale riguardo, viene segnalato che nel periodo ...OMISSIS...-...OMISSIS... risultano adottate sei ordinanze di demolizione, tutte non eseguite. Al contempo, risultano pendenti circa 1.500 pratiche di condono edilizio[98].

Viene, altresì, segnalato che nel periodo ...OMISSIS...-...OMISSIS... la Polizia Municipale ha effettuato "solo 3 interventi in materia di abusivismo edilizio"[99] ed appena otto in materia di commercio.

Tali ridottissime attività di controllo, a parere dell'Organo ispettivo "hanno favorito ... una diffusa illegalità, da cui hanno tratto vantaggio anche soggetti legati alle cosche dominanti nella zona"[100].

A riprova di questo assunto, la Commissione cita l'emblematico caso del "Quartiere San Nicola"[101], conosciuto anche come "*...OMISSIS...*", che, per convinzione popolare, sarebbe stato "...OMISSIS..."[102].

Per tale insediamento abitativo del tutto peculiare[103], gravato anche da vincoli archeologici e paesaggistici, il Collegio ha rappresentato che

---

[97] Pag. 227 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[98] Nota n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... a firma dei ...OMISSIS... – pag. 227 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[99] Nota n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... della ...OMISSIS... - pag. 227 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[100] Pag. 228 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[101] Il ...OMISSIS... del Comune, con nota n. ...OMISSIS... datata ...OMISSIS... ha riferito che: "Il Quartiere San Nicola rientra nella zona territoriale omogenea D1 "insediamenti produttivi" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.R.G. vigente nel Comune di Bovalino, approvato con Decreto del ...OMISSIS... n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... L'insediamento edilizio in contrada San Nicola è privo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fatta eccezione per un unico tratto di rete fognaria ed idrica lungo l'arteria principale, realizzata negli anni settanta dai privati ... La zona è priva di illuminazione pubblica e le strade risultano in terra battuta e prive di marciapiedi".

[102] "...OMISSIS..., sequestrato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... dalla *'ndrina* facente capo al sodalizio <...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS...>, successivamente ...OMISSIS... il ...OMISSIS... a seguito del ...OMISSIS... di lire" – pag. 13 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[103] "La Polizia Municipale, espressamente richiesta da questa Commissione di effettuare sopralluoghi presso gli insediamenti abitativi esistenti nella zona, al fine di verificare l'esistenza di attività produttive a norma di P.R.G., che definisce questa zona di territorio come Zona D1 (destinata ad insediamenti produttivi), dopo lungo tempo e numerosi solleciti, ha presentato una relazione (allegata), in cui non ha fornito alcun elemento di conoscenza, limitandosi a comunicare di non aver potuto accedere all'interno delle proprietà e dando sommarie informazioni, derivanti da superficiali verifiche effettuate dall'esterno" – pag. 228 della Relazione della Commissione d'Indagine. Il Collegio ha, altresì, acquisito la relazione n. ...OMISSIS... in data ...OMISSIS... a firma del ...OMISSIS..., nella quale viene evidenziato quanto segue: "*Il Quartiere San Nicola rientra nella zona territoriale omogenea D1 "insediamenti produttivi" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.R.G. vigente nel Comune di Bovalino, approvato con Decreto del ...OMISSIS... n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... Negli anni non risulta siano state apportate modifiche dal punto di vista normativo rispetto a quanto stabilito con il P.R.G. L'insediamento edilizio in contrada San Nicola è privo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fatta eccezione per un unico tratto di rete fognaria ed idrica lungo l'arteria principale, realizzata negli anni settanta dai privati. La zona è priva di illuminazione pubblica e le strade*

"la situazione di totale illegittimità urbanistico-edilizia, l'ampia fascia di evasione tributaria, la grave situazione socio-ambientale esistente, rendono il Quartiere San Nicola, o ...OMISSIS..., una sorta di <enclave> rispetto a cui le Amministrazioni succedutesi nel tempo, compresa quella in carica, ...OMISSIS..."[104].

Inoltre, viene segnalata l'assunzione di dimora in detta area di numerosi soggetti collegati alle cosche di *'ndrangheta*[105].

---

risultano in terra battuta e prive di marciapiedi" - pag.229 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[104] Pagg. 245-246 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[105] Nota prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... della Compagnia Carabinieri di Locri - pagg. 247-260 della Relazione della Commissione d'Indagine. Fra gli altri:
"...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ivi residente:

. coinvolta in vicende giudiziarie per truffa, falsità in scrittura privata, frasi in genere e favoreggiamento personale;

. ...OMISSIS... con ...OMISSIS... alias *"...OMISSIS..."*, nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS... alias *"...OMISSIS..."* nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., quest'ultimo ...OMISSIS... dell'omonima famiglia della 'ndrangheta;

. ...OMISSIS... di:

·· ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., con vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso, sequestro di persona ed altro;

·· ...OMISSIS... alias *"...OMISSIS..."*, ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., da fonte SDI segnalato per associazione di tipo mafioso, reati inerenti agli stupefacenti tra cui l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzione armi, rapina, estorsione, ricettazione, furto ed altro;

. ...OMISSIS... di:

·· ...OMISSIS..., di ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., con vicende giudiziarie per ...OMISSIS..., nonché ...OMISSIS... di ...OMISSIS... alias *"...OMISSIS..."* nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., quest'ultimo ...OMISSIS... dell'omonima famiglia della 'ndrangheta;

. ...OMISSIS... di:

·· ...OMISSIS..., di ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... il ...OMISSIS... per il Comune di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., quest'ultimo:

... coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

... condannato per ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., nonché ...OMISSIS... di ...OMISSIS... alias "...OMISSIS..." nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., quest'ultimo ...OMISSIS... ritenuto ...OMISSIS... della omonima famiglia della 'ndrangheta di ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., di ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., da fonte SDI ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., da fonte SDI ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., da fonte SDI ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., da fonte SDI ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS... alias "...OMISSIS...", ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[105], da fonte ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[105], da fonte SDI ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[105], da fonte SDI ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[105], con vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS... alias "...OMISSIS...", nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[105], da fonte SDI ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[105], da fonte SDI ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... (RC) il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[105], da fonte SDI ...OMISSIS...;

– ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... ed ivi residente in ...OMISSIS..., di fatto domiciliata a Bovalino in ...OMISSIS...:

. immune da vicende giudiziarie;

. legata da vincoli di parentela diretta alla famiglia di 'ndrangheta ...OMISSIS... alias ...OMISSIS... in quanto è ...OMISSIS...:

.. ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., quest'ultima ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... in un agguato di tipo mafioso nell'ambito della cd. "...*OMISSIS*..." che ha visto contrapposte le cosche dei ...OMISSIS...-...OMISSIS... e dei ...OMISSIS...-...OMISSIS.... Lo stesso risulta coinvolto in vicende giudiziarie in ...OMISSIS...;

.. ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., attualmente ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie in ...OMISSIS...;

.. ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., alias "...OMISSIS...", già ...OMISSIS..., attualmente ...OMISSIS...

– ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a Bovalino in ...OMISSIS...,

. il ...OMISSIS..., a ...OMISSIS... in località ...OMISSIS..., ...OMISSIS...

. coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

. ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a Bovalino in ...OMISSIS... la quale risulta:

.. stata coinvolta in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

.. ...OMISSIS... di:

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., alias "...*OMISSIS*...", coinvolto in vicende giudiziarie ...OMISSIS..., ritenuto (come emerso dalle indagini effettuate nell'ambito dell'operazione "...*OMISSIS*...") appartenente alla *locale* di ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ivi residente, coinvolto fra l'altro in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

.. ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a Bovalino in ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., alias "...*OMISSIS*..." ritenuto ...OMISSIS... famiglia di 'ndrangheta;

.. ...OMISSIS... di:

... ...OMISSIS..., cl. ...OMISSIS..., sopracitato;

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il 1...OMISSIS..., della 'ndrina dei "...*OMISSIS*...", appartenente (come emerso dalle indagini effettuate nell'operazione "...OMISSIS...") alla *locale* di ...OMISSIS...;
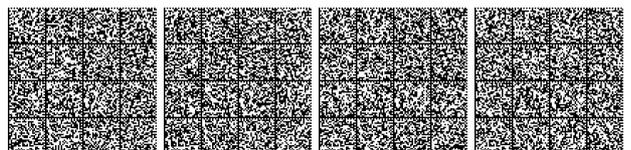
.. ...OMISSIS... di:

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., anch'egli della 'ndrina dei "...*OMISSIS...*" (come emerso dalle indagini effettuate nell'operazione "...OMISSIS...");

... ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., della famiglia di 'ndrangheta del "...*OMISSIS...*".

- ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS...,
  . denunciata in s.l. per ...OMISSIS...;
  . ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., incensurato;
  . ...OMISSIS... di:
  ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il...OMISSIS... il quale risulta:
  ·· ...OMISSIS...;
  ·· il ...OMISSIS..., dopo essere stato ...OMISSIS... dal ...OMISSIS..., tratto ...OMISSIS...[105] per ...OMISSIS...;
  ·· il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con altre ...OMISSIS... persone[105] dalla Squadra Mobile di ...OMISSIS... per reati (a vario titolo) di ...OMISSIS...;
  ·· già ...OMISSIS...;
  ·· avere ...OMISSIS... con le seguenti 'ndrine di ...OMISSIS...:
  ... ...OMISSIS... alias ...OMISSIS...;
  ... ...OMISSIS... alias ...OMISSIS...;
  ... ...OMISSIS... alias ...OMISSIS...;
  ·· legato, anche, da ...OMISSIS... con i ...OMISSIS...:
  ... ...OMISSIS..., già ...OMISSIS...; ritenuto affiliato alla 'ndrina ...OMISSIS... alias "...*OMISSIS...*" di ...OMISSIS...;
  ... ...OMISSIS... alias "...*OMISSIS...*", ...OMISSIS...; ritenuto vicino alla predetta 'ndrina;

...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS... in ...OMISSIS... il quale risulta:

·· coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;
·· il ...OMISSIS... sottoposto ...OMISSIS...;
·· il ...OMISSIS... proposto per ...OMISSIS...; il ...OMISSIS... notificatogli il provvedimento;
·· ritenuto avere collegamenti con la criminalità organizzata per ...OMISSIS... [il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (nato ...OMISSIS...), è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (nato ...OMISSIS...), ...OMISSIS... della 'ndrina ...OMISSIS... senz'alias di ...OMISSIS... La ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (nata ...OMISSIS...) è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (nato ...OMISSIS...), uno dei ...OMISSIS... della famiglia ...OMISSIS... alias ...OMISSIS...].

- ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a Bovalino ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., legata da ...OMISSIS... alla famiglia di 'ndrangheta "...*OMISSIS...*" in quanto:
  . ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...;
  . ...OMISSIS... di:
  ·· ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... nell'ambito della faida tra le famiglie "...*OMISSIS...*" e "...*OMISSIS...*" [il tutto ebbe inizio nell'anno ...OMISSIS..., la causa un litigio in un locale di ...OMISSIS... ove ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... della famiglia "...*OMISSIS...*" ha ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... della famiglia dei "...*OMISSIS...*" e ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... dei "...*OMISSIS...*", minacciandoli di morte per ...OMISSIS... (c.d. ...OMISSIS...)];
  ·· ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... nell'ambito della cd. "...*OMISSIS...*" che ha visto contrapposte le cosche dei ...OMISSIS...-...OMISSIS... e dei ...OMISSIS...-...OMISSIS...;
  ·· ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., attualmente ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;
  ·· ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

Demanio marittimo – Piano Comunale Spiaggia

L'Organo ispettivo, nel richiamare la Legge Regionale della Calabria n. 17 del 21 dicembre 2005 ("Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sul demanio marittimo"), concentra l'attenzione sull'art. 14 della normativa, il quale prevedeva che dalla data di entrata in vigore del

---

. ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... della sopracitata ...OMISSIS..., ...OMISSIS... in quanto ...OMISSIS...

– ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., residente a Bovalino in ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS..., ritenuto uno dei capi della cosca mafiosa operante in ...OMISSIS..., saldamente legato ad esponenti del clan ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (come emerge dalla lettura del decreto con cui è stata irrogata la ...OMISSIS... n. ...OMISSIS... datato ...OMISSIS..., del Tribunale di Reggio Calabria – ...OMISSIS...).

– ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ivi residente in ...OMISSIS..., ...OMISSIS...,

. il ...OMISSIS..., destinatario del ...OMISSIS... n. ...OMISSIS... RGNR DDA, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, essendovi fondato motivo che ...OMISSIS... potessero ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., alias "...OMISSIS..." e ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., entrambi ritenuti (come emerso dalla indagini effettuate nell'ambito dell'operazione "...OMISSIS..."), organici alla cosca della 'ndrangheta ...OMISSIS...-...OMISSIS..., attiva in ...OMISSIS.... Nella circostanza è stato ...OMISSIS...;

. con legami familiari con le famiglie di 'ndrangheta ...OMISSIS... alias "*...OMISSIS...*" e ...OMISSIS... alias "*...OMISSIS...*" in quanto:

¨ ...OMISSIS... di:

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... il ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., della famiglia "...OMISSIS...";

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

¨ ...OMISSIS... di:

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., alias "...OMISSIS...", coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

¨ ...OMISSIS... di:

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... nell'ambito della faida tra le famiglie "...OMISSIS..." e "*...OMISSIS...*" [il tutto ebbe inizio nell'anno ...OMISSIS..., la causa un litigio in un locale di ...OMISSIS... ove ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... della famiglia "*...OMISSIS...*" ha ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... della famiglia dei "*...OMISSIS...*" e ...OMISSIS... cl. ...OMISSIS... dei "*...OMISSIS...*", minacciandoli di morte per ...OMIS-SIS... (c.d. ...OMISSIS...)];

... ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... il ...OMISSIS... nell'ambito della cd. "...OMISSIS..." che ha visto contrapposte le cosche dei ...OMISSIS...-...OMISSIS... e dei ...OMISSIS...-...OMISSIS...;

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., attualmente ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...;

... ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., già ...OMISSIS..., coinvolto in vicende giudiziarie per ...OMISSIS...".

Piano di Indirizzo Regionale (pubblicato nel 2007) e fino all'entrata in vigore del Piano Comunale Spiaggia[106], non potevano essere rilasciate nuove concessioni; il Sindaco era, peraltro, tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PIR.

Tuttavia, il Collegio ha verificato che a favore di ...OMISSIS..., Assessore comunale ...OMISSIS... nonché della ...OMISSIS... Amministrazione (Sindaco ...OMISSIS...), è stata rilasciata "concessione n. ...OMISSIS... del ...O-MISSIS..., avente ad oggetto l'occupazione di una porzione di arenile (mq. ...OMISSIS...) da adibire a stabilimento balneare (<...OMISSIS...>), con decorrenza dal periodo estivo dell'anno ...OMISSIS.... Con successiva concessione n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., veniva consentita anche l'occupazione di arenile ...OMISSIS..."[107].

La Commissione ha altresì accertato che "con determina n. ...O-MISSIS... del ...OMISSIS..., il Responsabile ...OMISSIS..., su istanza del ...O-MISSIS..., ha concesso l'utenza di acqua potabile del civico acquedotto presso lo stabilimento, di cui è titolare, previo versamento di € ...OMISSIS... a titolo di allaccio idrico e di € ...OMISSIS... a titolo di penale"[108].

Società partecipate

Viene riferito che il Comune di Bovalino fa parte della Società Consortile per Azioni "...OMISSIS...", nonché del Consorzio "...OMISSIS...", a sua volta socio della "...OMISSIS...".

Ha, altresì, costituito l'Azienda Speciale comunale "Bovalino ...OMISSIS...", posta in liquidazione nell'anno ...OMISSIS....

Su tali partecipazioni si è più volte incentrata l'attenzione della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria: con deliberazione n. ...OMISSIS..., del ...OMISSIS..., l'Organo di controllo contabile "ha rilevato che sulle società partecipate l'Ente non ha fornito alcuna informazione, mentre dell'Azienda Speciale <...OMISSIS...> non sono stati approvati i bilanci degli anni ...OMISSIS... e ...OMISSIS..."[109]. A tale riguardo, il Collegio ha correttamente evidenziato che "ciò propone ulteriori interrogativi su come, negli anni ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., il Comune di Bovalino abbia potuto approvare i propri bilanci, considerato che negli stessi avrebbero

---

106 Adottato a Bovalino dal ...OMISSIS... a fine ottobre scorso.
107 Pag. 264 della Relazione della Commissione d'Indagine.
108 Pagg. 264-265 della Relazione della Commissione d'Indagine.
109 Pag. 269 della Relazione della Commissione d'Indagine.

dovuto essere riportate le risultanze della gestione dell'Azienda Speciale (bilancio aggregato)"[110].

Beni confiscati

Il Collegio ha accertato che dei beni confiscati[111] destinati e consegnati al Comune di Bovalino soltanto uno è stato effettivamente concesso in uso a terzi a fini di utilità sociale[112]. Per tutti gli altri, nonostante numerosi solleciti inoltrati da questa Prefettura e dalla Agenzia Nazionale per i beni Sequestrati e Confiscati, non risulta adottata alcuna attività da parte dell'Ente.

È stato, altresì, segnalato, che "in merito al fabbricato ...OMISSIS..., si rileva ... che dall'Annotazione di P.G. trasmessa con nota prot. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... dal Gruppo Carabinieri di Locri, emerge che l'appartamento sub ...OMISSIS... - e non il sub ...OMISSIS... come, peraltro, indicato nel decreto - a distanza di più di quattro anni dalla consegna dello stesso al Comune di Bovalino, è tuttora occupato dalla famiglia di ...OMISSIS... (in atto detenuto) e precisamente ...OMISSIS... (nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...) e dal figlio ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...) che, peraltro, detiene dei mezzi a lui intestati nel seminterrato indiviso (sub 13)[113]".

Da ultimo, viene anche precisato che il Regolamento per l'assegnazione dei beni confiscati è stato approvato formalmente dal Comune "solo

---

[110] Pag. 270 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[111] "Con decreto n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... l'Agenzia del ...OMISSIS... ha trasferito due locali generici in ...OMISSIS... (piano terra) a Bovalino, in danno a ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...), identificati in ...OMISSIS... *"per finalità sociali ed istituzionali, in particolare per essere adibito a sede di associazioni, ad uffici e magazzini comunali ed a ricovero automezzi"* ...Con decreto n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... l'Agenzia del ...OMISSIS... ha destinato un fabbricato (1/2 indiviso del seminterrato sub 13, due appartamenti al II piano sub 6 e 7, due appartamenti al IV piano sub 10 e 11) in ...OMISSIS... a Bovalino, in danno di ...OMISSIS... (nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...) ed altri, identificato ...OMISSIS... *"per finalità sociali ed istituzionali, in particolare per essere adibito a sede di associazioni, ad uffici"* ... Con decreto n. ...OMISSIS... *del* ...OMISSIS... *il ...OMISSIS... ha assegnato al Comune di Bovalino un appartamento confiscato in ...OMISSIS... in danno di ...OMISSIS... ed altri, identificato ...OMISSIS... "per finalità sociali ed istituzionali, in particolare per essere adibito a sede di associazioni, ad uffici"* – pagg. 276-278 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[112] "Con decreto n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... il ...OMISSIS... ha assegnato al Comune di Bovalino un appartamento confiscato in ...OMISSIS... in danno di ...OMISSIS... ed altri, identificato ...OMISSIS... *<per finalità sociali ed istituzionali, in particolare per essere adibito a sede di associazioni, ad uffici>* ... " la Giunta, con delibera n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., concedeva in comodato gratuito ...OMISSIS... per essere adibito a Centro di aggregazione sociale (previa richiesta di pari data - ...OMISSIS... – della citata ...OMISSIS...). Pur non ritrovandosi agli atti la Convenzione sottoscritta, il predetto immobile confiscato risulta essere l'unico utilizzato" – pag. 279 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[113] Pag. 277 della Relazione della Commissione d'Indagine.

lo scorso ...OMISSIS... e successivamente all'insediamento di questa Commissione d'indagine"[114].

Utilizzo immobili comunali

L'Organo ispettivo ha verificato anche i contrati di locazione in carico all'Ente, riscontrando, fra l'altro, l'utilizzo di alcuni locali siti in via ...OMISSIS... di detto Centro, intestati a ...OMISSIS..., quale luogo di ricovero per automezzi comunali[115]. Per l'uso di tali locali non risulta stipulato alcun contratto di locazione ma l'Ente ha provveduto a corrispondere al titolare "un importo di € ...OMISSIS... equivalente al canone di fitto spettante per quattro annualità (...OMISSIS.../...OMISSIS...), di cui circa € ...OMISSIS... per gli anni ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..."[116].

Viene segnalato, peraltro, che nell'ambito del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali, allegato al Bilancio di previsione approvato annualmente, "emerge che il Comune di Bovalino possiede già un edificio di proprietà comunale adibito proprio a <Capannone rimessa automezzi> della superficie di mq. 528 e non utilizzato"[117].

In ossequio al disposto di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 135/2012[118], la Giunta municipale, con delibera ...OMISSIS... del ...OMISSIS... stabiliva "di recedere dai contratti di locazione passiva e di allocare i relativi servizi comunali presso immobili di proprietà"[119], prevedendo, fra l'altro, di spostare la sede della Biblioteca, del Centro servizi bibliotecario jonico e del Centro per l'impiego presso altri immobili di proprietà.

È stato verificato, tuttavia, che "alla data attuale, risultano tuttora allocati presso gli immobili locati sia la Biblioteca Comunale (canone annuo € ...OMISSIS...) ed il Centro servizi bibliotecario jonico (canone annuo € ...OMISSIS...) - di cui il Sindaco ...OMISSIS... è Presidente - che il Centro per l'impiego (canone annuo € ...OMISSIS...), per un importo complessivo annuo da corrispondere a titolo di occupazione extracontrattuale (in quanto i contratti sono peraltro già scaduti) di € ...OMISSIS..."[120].

[114] Pag. 281 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[115] "*Avviso pubblico finalizzato al reperimento di locali finalizzati alla custodia dell'autospurgo e della spazzatrice di proprietà comunale*, approvato con determina n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..." – pag. 283 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[116] Pag. 284 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[117] Pag. 284 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[118] "Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il ...OMISSIS..., anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto".
[119] Pag. 285 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[120] Pag. 285 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Sportello Unico per le Attività Produttive

Viene riferito che il servizio relativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive risulta incardinato nell'Unità Operativa Polizia Municipale dell'Ente.

La Commissione ha riscontrato l'assenza di controlli sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) "né in relazione ai requisiti soggettivi del richiedenti, né sulla documentazione allegata e sugli atti tecnici, limitandosi l'ufficio alla ricezione e protocollazione dell'istanza"[121].

Viene segnalata, in particolare, la situazione relativa alla esposizione debitoria risultante a carico dell'impresa "...OMISSIS... di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..."[122] che risulta debitrice verso il Comune della somma "di € ...OMISSIS... per evasione dei tributi comunali – relativi al periodo ...OMISSIS.../...OMISSIS... - e segnatamente del canone acqua e della Ta.R.Su./ TARES/TARI. Gli stessi titolari della ditta, ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., risultano a loro volta debitori per un ulteriore importo di € ...OMISSIS..."[123].

Il Collegio ha acquisito le informative di polizia[124] sulla Ditta in questione, dalle quali emergono le reiterate frequentazioni dell'amministratore unico ...OMISSIS...[125] "con persone coinvolte in vicende giudiziarie o legale alla criminalità", il predetto è ...OMISSIS... di ...OMISSIS... e ...OMISSIS... di ...OMISSIS... entrambi "ritenuti organici ad un'associazione di tipo mafioso facente capo a ...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...> di ...OMISSIS..."[126].

Contributi per feste e manifestazioni

Viene riferito che "la Giunta municipale, con deliberazione n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ha concesso il patrocinio ed un contributo di € ...OMISSIS... al Circolo <...OMISSIS...>, con sede a Bovalino, per la realizzazione, nel periodo estivo, della manifestazione <Premio Pericle d'oro ...OMISSIS...>"; analogo contributo è stato, altresì, concesso anche per "gli anni ...OMISSIS... (delibera n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...), nel

[121] Pag. 288 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[122] Nota prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... del ...OMISSIS...
[123] Pag. 292 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[124] Nota Compagnia Carabinieri di Locri prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...
[125] Nato a Bovalino il ...OMISSIS..., "consigliere ...OMISSIS... nelle consultazioni elettorali del ...OMISSIS..., in un'amministrazione all'epoca guidata dal Sindaco ...OMISSIS..., consigliere ...OMISSIS... nelle consultazioni elettorali del ...OMISSIS..., in un'amministrazione all'epoca guidata dal Sindaco ...OMISSIS..., ricoprendo in seno all'amministrazione la carica di ...OMISSIS... ed ...OMISSIS..." – pagg. 295/296 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[126] Pagg. 296-297 della Relazione della Commissione d'Indagine.
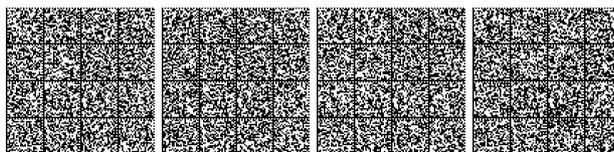
...OMISSIS... (delibera n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...), nel ...OMISSIS... (delibera n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...)"[127].

Il Presidente e fondatore del Circolo è ...OMISSIS..., già Consigliere comunale ...OMISSIS... nell'attuale Amministrazione comunale, in carica dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS..., data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni, di cui si è detto in precedenza.

La Commissione ha riscontrato che la concessione dei contributi da parte dell'Ente viene effettuata "senza alcuna rendicontazione delle spese da parte dei soggetti beneficiari"[128] ed in difformità a quanto espressamente previsto dal Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con la delibera di Consiglio n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., che disciplina la procedura per la concessione dei fondi e per l'acquisizione della necessaria relazione di rendicontazione.

Il Collegio, inoltre, ha riscontrato che i contributi concessi per l'anno ...OMISSIS... sono stati "elargiti dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale - delibera n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... - del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D. Lgs. n. 267/2000 ... Pertanto, gli stessi, non potevano essere concessi"[129].

Situazione economico-finanziaria

La Commissione ha preso, inoltre, in esame la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria dell'Ente, rilevando la sussistenza di "una condizione ... che presenta chiari squilibri strutturali di Bilancio con riguardo all'aspetto della competenza finanziaria nonché alla gestione di cassa. La causa si può ricercare, sia nel mancato contenimento della spesa e nell'enorme mole di debiti fuori bilancio contratti - ammontanti a complessivi € ...OMISSIS... - che nell'incapacità dell'Ente di riscuotere le entrate proprie"[130].

Viene segnalato, inoltre, che il bilancio dell'Ente, presenta "un consistente volume di residui attivi e passivi - in particolare quelli relativi spesa corrente ... e che il Comune ha avanzato richiesta di anticipazione di

[127] Pag. 300 della Relazione della Commissione d'indagine.
[128] Pag. 302 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[129] Pag. 303 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[130] "Tale situazione, peraltro, è stata codificata in atti ufficiali da parte del Comune che ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal D. Lgs. 267/2000 con delibera di Consiglio n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ne ha approvato lo specifico Piano di riequilibrio pluriennale redatto ai sensi degli artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater del TUEL" - Pag. 304 della Relazione della Commissione d'Indagine.
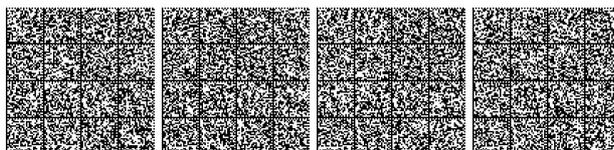
liquidità prevista dal D. L. 35/2013 per un importo complessivo di circa ...OMISSIS... €"[131], tale da evidenziarne "l'enorme esposizione debitoria"[132].

Riscossione tributi

Viene riferito[133] che il servizio riscossione tributi è svolto dal personale interno, "anche se periodicamente sono state affidate all'esterno specifiche attività di supporto: in particolare, mentre la riscossione per il sevizio idrico integrato è stata gestita dall'Ente per l'intero periodo 2010/2014, quella relativa alla TARSU è in gestione dal 2005 e quella relativa all'ICI dal 2007"[134].

L'Organo ispettivo ha accertato che "con riferimento al servizio idrico integrato, durante il mandato dell'attuale Amministrazione sono stati approvati i ruoli relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, mentre con riferimento alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.a.r.s.u.) sono stati approvati i ruoli relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 (T.a.r.e.s.) e 2014 (Ta.Ri.)"[135].

Dall'analisi dei dati forniti dall'Unità Operativa Economico-Finanziaria, la Commissione ha verificato la "scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente ... Infatti, la riscossione dei Tributi ... è estremamente allarmante ed indica una percentuale di evasione che supera il 50% del gettito previsto"[136].

Il Collegio ha, altresì, accertato, con particolare riferimento al servizio idrico, l'esistenza di una "discrepanza tra quanto fatturato e dovuto annualmente alla So.ri.cal., in rapporto ai consumi iscritti a ruolo e fatturati dall'Ente e ... l'avvenuto completamento delle letture dei contatori per i ruoli 2009/2012" a proposito dei quali "*durante la rilevazione delle letture sono stati individuati diversi utenti allacciati alla rete idrica comunale, ma non iscritti a ruolo ... soprattutto nella* ***zona di San Nicola****, ove abbiamo rilevato la percentuale più alta di irregolarità*"[137].

La Commissione, a tale riguardo, evidenzia l'assenza di iniziative concrete da parte dell'Amministrazione e, rammentando la peculiare situazione dell'Ente soggetto alle regole del Piano di riequilibrio finanziario,

---

[131] Pag. 306 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[132] Pag. 307 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[133] Relazione del ...OMISSIS... del Comune prot. n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... - Pag. 309 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[134] Pag. 309 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[135] Pag. 309 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[136] Pag. 309 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[137] "Già nel ...OMISSIS... era emerso che su n. ...OMISSIS... nuclei familiari residenti in ...OMISSIS..., solo ...OMISSIS... (circa il 50%) avevano sottoscritto un contratto per il servizio idrico ed erano stati iscritti a ruolo dall'Ente" - Pag. 317 della Relazione della Commissione d'Indagine.
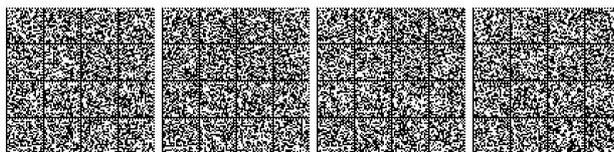
segnala che molti Amministratori risultano morosi nel pagamento dei tributi: "in particolare, alla fine dello scorso mese di ottobre, risultavano totalmente morosi in merito alla corresponsione sia dei canoni dovuti per i consumi idrici che per la Ta.R.Su.: il ...OMISSIS..., il ...OMISSIS..., gli ...OMISSIS..., e ...OMISSIS...; tra i ...OMISSIS..., tutti totalmente morosi, si cita ...OMISSIS...... Così come poco credibile è apparso il tentativo, posto in essere anche dallo stesso ...OMISSIS..., di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Ente solo successivamente agli specifici accertamenti posti in essere da questa Commissione, così come attestato dai relativi versamenti in conto corrente postale effettuati in questo mese di novembre. Concludendo, l'importo complessivo dovuto all'Erario dagli attuali Amministratori per i ruoli idrici e Tarsu già notificati alla data del 30 ottobre scorso ammontava a circa ...OMISSIS... euro"[138].

Gli accertamenti svolti hanno riguardato anche il novero dei dipendenti, riscontrando anche in tale caso una situazione critica. Infatti "da tale ulteriore verifica effettuata, come risulta dalla relazione dell'Unità Operativa Economico-Finanziaria prot. n. ...OMISSIS... trasmessa con mail del ...OMISSIS..., è emerso che su n. ...OMISSIS... dipendenti (di ruolo e non), di cui n. ...OMISSIS... non residenti a Bovalino, n. ...OMISSIS... non hanno mai versato all'Ente (almeno dal 2006) il canone dovuto per i consumi dell'acqua, n. ...OMISSIS... sono in debito di alcune annualità, n. ...OMISSIS... hanno dichiarato di essere in fitto da altri soggetti intestatari e solo n. ...OMISSIS... hanno corrisposto quanto dovuto"[139].

****

Conclusioni

Il significativo controllo che le cosche criminali hanno sul territorio di riferimento risalta dalla lettura delle valutazioni e delle considerazioni conclusive che la Commissione d'Indagine ha riportato nella propria relazione.

Gli accertamenti e le indagini effettuati hanno fatto emergere concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata degli Amministratori ed hanno acclarato la permeabilità dell'Ente comunale alle ingerenze della *'ndrangheta*.

L'analisi svolta dal Collegio, in questo senso, illustra come in diversi settori dell'Amministrazione l'*agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare anche interessi di imprese e di soggetti contigui ad organizzazioni criminali.

[138] Pag. 321 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[139] Pag. 322 della Relazione della Commissione d'Indagine.

In altre circostanze, invece, l'attività amministrativa si è dimostrata non in grado di intervenire per arginare fenomeni e fattispecie caratterizzate da una diffusa illegalità che, pur risalenti nel tempo, continuano a persistere senza che vengano attuati interventi di contrasto ai fenomeni evidenziati.

Gli accertamenti e le indagini effettuati hanno pertanto rilevato una alterazione del procedimento di formazione della volontà politico-amministrativa nonché una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Bovalino, in un contesto territoriale caratterizzato da una storica e fortemente radicata fenomenologia di tipo *'ndranghetista.*

Occorrerebbe, pertanto, l'avvio di una fase idonea e protesa a ristabilire le condizioni di legalità dell'azione amministrativa comunale e ad assicurare l'imparzialità, l'efficacia ed il perseguimento del pubblico interesse. In tale ottica, necessiterebbero interventi straordinari di recupero e ripristino della trasparenza e della legalità dell'attività municipale che valgano a ricostruire il corretto e fisiologico tessuto amministrativo e decisionale.

Le risultanze della Commissione d'Indagine sono state, peraltro, esaminate in sede di riunione di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura in data 11 dicembre 2014, alla presenza del Procuratore Distrettuale Antimafia. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopra lumeggiate.

In conclusione, lo scrivente medesimo ritiene che gli elementi emersi dalla complessiva indagine presso il Comune di Bovalino appaiono suscettibili di valutazione al fine di un eventuale provvedimento di rigore, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Si allegano:

- relazione predisposta dalla Commissione d'Indagine (1 copia cartacea);
- 1 compact disk contenente la copia in formato elettronico della presente relazione e della relazione della Commissione d'Indagine.

Il Prefetto
(Sammartino)

15A02977
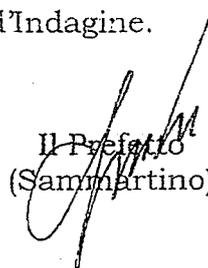
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2015.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete da euro 2, commemorative dell'evento «EXPO Milano 2015», millesimo 2015, nella versione fior di conio e proof.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2014 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2015;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 21100 del 16 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015, con il quale si autorizza l'emissione delle monete da euro 2 commemorative dell'evento «EXPO Milano 2015», millesimo 2015, nella versione fior di conio e proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete da euro 2, commemorative dell'evento «EXPO Milano 2015», millesimo 2015, nella versione fior di conio e proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro n. 21100 del 16 marzo 2015, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 27 aprile 2015.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione fior di conio, è stabilito in euro 40.000,00 pari a 20.000 monete; il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione proof, è stabilito in euro 10.000,00 pari a 5.000 monete;

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 27 ottobre 2015, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 1027 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che pagheranno a 60 (sessanta) giorni data fattura con bonifico bancario:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete nella versione fior di conio in coin card possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

Le monete nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

per le monete in versione fior di conio in coin card:

da 1 a 500 unità euro 12,00;

da 501 a 2.000 unità euro 11,76;

per le monete in versione proof:

da 1 a 500 unità euro 20,00;

da 501 unità euro 19,60.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2015

Il direttore generale: LA VIA

15A03118

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 aprile 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto Toscano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, con il quale è

stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto Toscano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Visti i decreti del 18 marzo 2008, 25 febbraio 2011 e 7 marzo 2014 con i quali è stato confermato, per un triennio, al Consorzio del Prosciutto Toscano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio del Prosciutto Toscano, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 20 marzo 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 19 marzo 2015, recante il numero di repertorio 99099, con atto a firma del Notaio Giulio Cesare Cappellini,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio del Prosciutto Toscano, registrato il 19 marzo 2015, recante il numero di repertorio 99099, con atto a firma del Notaio Giulio Cesare Cappellini.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A03005

DECRETO 2 aprile 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Toscano IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Toscano".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica

delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 87 del 21 marzo 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 1° settembre 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Toscano IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Toscano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < olivicoltori > nella filiera < grassi (oli) > individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Certiquality autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Toscano»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Toscano IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 3 agosto 2011 al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Toscano IGP con sede in Firenze, via della Villa Demidoff n. 64/D, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Toscano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A03006

DECRETO 7 aprile 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio Salame Brianza a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Salame Brianza".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*

sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 87 del 21 marzo 1998 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 04 gennaio 2006, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Salame Brianza il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Salame Brianza l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza»;

Visto il decreto ministeriale del 6 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 72 del 26 marzo 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Salame Brianza l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < imprese di lavorazione > nella filiera < preparazioni carni > individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ineq, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Salame Brianza a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 21 dicembre 2005 e già confermato con decreto 16 febbraio 2009 e con decreto 6 marzo 2012, al Consorzio Salame Brianza con sede in Merate (LC), via Bergamo 35, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 21 dicembre 2005 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A03007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Litos Cooperarte - Società cooperativa», in Fanano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "LITOS COOPERARTE - Società Cooperativa";

Considerato che dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 70.769,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 118.563,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 30.549,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta il 20 febbraio 2015 ha formalizzato la propria rinuncia a produrre controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "LITOS COOPERARTE- Società Cooperativa", con sede in Fanano (MO) (codice fiscale 02541920365) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giacomo Ballo, nato a Bologna il 2 aprile 1966, domiciliato in Modena, via Emilia Ovest, n. 101.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A02999

DECRETO 26 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Petrarca 3 Società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "PETRARCA 3 Società Cooperativa Edilizia a r.l. in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta anuninistrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 185.570,00, si riscontra una massa debitoria di € 230.301,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 44.731,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non propone candidature;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "PETRARCA 3 Società Cooperativa Edilizia a r.l. in liquidazione", con sede in Roma (codice fiscale 03363210588) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971, e ivi domiciliato in Piazza Giuliano della Rovere n.4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03000

DECRETO 26 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Romolo 3 società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Romolo 3 Società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 91.655,00, si riscontra una massa debitoria di € 258.844,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 167.189,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Romolo 3 Società cooperativa edilizia a r.l. In liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 80415750589) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971, e ivi domiciliato in Piazza Giuliano della Rovere n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03003

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 aprile 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dagli eventi atmosferici e dalle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma. (Ordinanza n. 233).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, con la quale è stata prorogata, fino al 30 settembre 2012, la gestione commissariale in relazione agli eventi medesimi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 63 del 15 marzo 2013;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5, della sopra citata ordinanza n. 63/2013, con cui il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna è stato autorizzato a provvedere, per il completamento degli interventi programmati durante lo stato di emergenza, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5469, al medesimo intestata per un periodo di ventiquattro mesi;

Vista la nota del 17 marzo 2015, con cui il predetto Direttore ha rappresentato la necessità di prorogare, fino al 31 dicembre 2015, il termine di vigenza della contabilità speciale sopra citata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso;

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare la durata della contabilità speciale n. 5469 anzidetta, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità in argomento;

D'intesa con la regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di cui in premessa, la contabilità speciale n. 5469, già intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 63 del 15 marzo 2013, rimane aperta fino al 31 dicembre 2015.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2015

Il capo del dipartimento
CURCIO

15A03002

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adalat Crono» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 402/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi sanitari integrati S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ADALAT CRONO;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi sanitari integrati S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 039782026;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16/02/2015;

Vista la deliberazione n. 6 del 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Adalat Crono nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse - A.I.C. n. 039782026 (in base 10) 15Y1NB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,77.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Adalat Crono è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03008
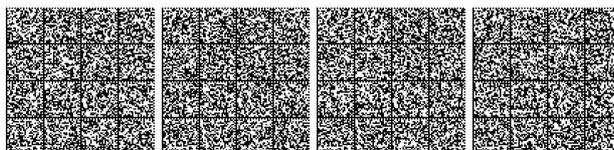
DETERMINA 13 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Corbilta» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 403/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Orion Corporation è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale CORBILTA;

Vista la determinazione n. 87/2014 del 29 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Orion Corporation ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043152038/E, A.I.C. n. 043152091/E, A.I.C. n. 043152141/E, A.I.C. n. 043152204/E, A.I.C. n. 043152255/E, A.I.C. n. 043152368/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 febbraio 2015;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 6 marzo 2015;

Vista la deliberazione n. 6 del 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CORBILTA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 50 mg/12,5 mg/200 mg compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse - A.I.C. n. 043152038/E (in base 10) 194WP6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,12.

Confezione: 75 mg/18,75 mg/200 mg compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse - A.I.C. n. 043152091/E (in base 10) 194WQV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,12.

Confezione: 100 mg/25 mg/200 mg compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse - A.I.C. n. 043152141/E (in base 10) 194WSF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,12.

Confezione: 125 mg/31,25 mg/200 mg compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse - A.I.C. n. 043152204/E (in base 10) 194WUD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,12.

Confezione: 150 mg/37,5 mg/200 mg compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse - A.I.C. n. 043152255/E (in base 10) 194WVZ (in base 32).
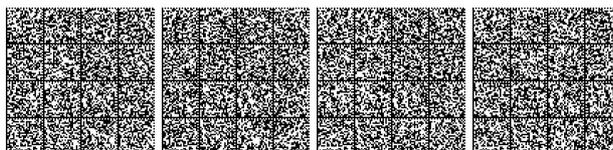
Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,12.

Confezione: 200 mg/50 mg/200 mg compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse - A.I.C. n. 043152368/E (in base 10) 194WZJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,12.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Corbilta è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03009

DETERMINA 13 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Oftacortal» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 404/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmigea S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Oftacortal;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmigea S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042016016;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 febbraio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OFTACORTAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Confezione: «0,15% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 042016016 (in base 10) 18278J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OFTACORTAL è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03010

DETERMINA 13 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 407/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pricetag SPA è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Pantorc;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Pricetag SPA ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 043516018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 febbraio 2015;

Vista la deliberazione n. 6 del 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 14 compresse gastroresistenti 20 mg blister - A.I.C. n. 043516018 (in base 10) 19J03L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,28.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 7,06.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pantorc è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03011

DETERMINA 13 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xoterna Breezhaler» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 416/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Europharm LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale XOTERNA BREEZHALER (indacaterolo/glicopirronio);

Vista la determinazione n. 1138/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Biofutura Farma S.p.A., rappresentante per l'Italia del Titolare AIC, ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. da 043033036/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 novembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 marzo 2015;

Vista la deliberazione n. 6 in data 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XOTERNA BREEZHALER (indacaterolo/glicopirronio) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

85 mcg/43 mcg polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC-ALU) - 30×1 capsule + 1 inalatore;

A.I.C. n. 043033036/E (in base 10) 1918GD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 48,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 79,22.

L'azienda si impegna a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - i nuovi prezzi, come da accordi negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XOTERNA BREEZHALER (indacaterolo/glicopirronio) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle Regioni (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT), come da scheda allegata alla presente determina (Allegato 1).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Piano Terapeutico per la prescrizione di Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità a cura dei centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie da rinnovarsi semestralmente e consegnare al paziente in formato cartaceo).

Azienda Sanitaria: ______________________________

Unità Operativa: ______________________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________________

Recapito telefonico: ______________________________

Paziente (nome, cognome): ______________________________

Data di nascita: ____/_____/_____ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale: ______________________________

Indirizzo: ______________________________

Recapiti telefonici: ______________________________

ASL di Residenza: ______________________________

Medico di Medicina Generale: ______________________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): ______________________________

La prescrizione di B2 agonisti a lunga durata d'azione (LABA)/antagonisti muscarinici a lunga durata d'azione (LAMA) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni sei mesi.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti adulti con BPCO in regime di dispensazione A/RRL (pneumologo, allergologo, geriatra, internista), da parte dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni. Le successive prescrizioni potranno essere effettuate dai Medici di Medicina Generale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:

1 ☐ Paziente con diagnosi conclamata di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a molto grave secondo linee guida GOLD 2013

2 ☐ Paziente broncopneumopatico con dispnea in almeno una delle seguenti condizioni (tratto da questionario mMRC):

☐ durante esercizio intenso (es. salire le scale, pedalare)

☐ durante una camminata in salita

☐ durante una camminata lenta rispetto a persone della stessa età e che porta a interruzione

☐ dopo almeno 100 metri di camminata

☐ durante l'atto del vestirsi o svestirsi

In caso di prosecuzione della terapia, ovvero rinnovo semestrale del piano terapeutico, si deve considerare solamente la condizione riportata al punto (2).

Prima prescrizione ☐	Prosecuzione terapia: con modifiche ☐ senza modifiche ☐
	Posologia
Indacaterolo/ glicopirronio	110/50 mcg/die

Data valutazione: ___/___/______ Timbro e firma del medico prescrittore

____

15A03012

DETERMINA 13 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ultibro Breezhaler» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 417/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Europharm LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ULTIBRO BREEZHALER (indacaterolo/glicopirronio);

Vista la determinazione n. 1138/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Parma S.p.A., rappresentante per l'Italia del iitolare AIC, ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. da 043031032/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 novembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 marzo 2015;

Vista la deliberazione n. 6 in data 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ULTIBRO BREEZHALER (indacaterolo/glicopirronio) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

85 mcg/43 mcg polvere per inalazione capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC-ALU) 30×1 capsule + 1 inalatore;

A.I.C. n. 043031032/E (in base 10) 1916HS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 48,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 79,22.

L'azienda si impegna a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - i nuovi prezzi, come da accordi negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ULTIBRO BREEZHALER (indacaterolo/glicopirronio) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle Regioni (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT), come da scheda allegata alla presente determina (Allegato 1).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Piano Terapeutico per la prescrizione di Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità a cura dei centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie da rinnovarsi semestralmente e consegnare al paziente in formato cartaceo).

Azienda Sanitaria: ______________________________

Unità Operativa: ______________________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________________

Recapito telefonico: ______________________________

Paziente (nome, cognome): ______________________________

Data di nascita: ____/______/______ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale: ______________________________

Indirizzo: ______________________________

Recapiti telefonici: ______________________________

ASL di Residenza: ______________________________

Medico di Medicina Generale: ______________________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): ______________________________

La prescrizione di B2 agonisti a lunga durata d'azione (LABA)/antagonisti muscarinici a lunga durata d'azione (LAMA) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni sei mesi.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti adulti con BPCO in regime di dispensazione A/RRL (pneumologo, allergologo, geriatra, internista), da parte dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni. Le successive prescrizioni potranno essere effettuate dai Medici di Medicina Generale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:

1 ☐ Paziente con diagnosi conclamata di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a molto grave secondo linee guida GOLD 2013

2 ☐ Paziente broncopneumopatico con dispnea in almeno una delle seguenti condizioni (tratto da questionario mMRC):

☐ durante esercizio intenso (es. salire le scale, pedalare)

☐ durante una camminata in salita

☐ durante una camminata lenta rispetto a persone della stessa età e che porta a interruzione

☐ dopo almeno 100 metri di camminata

☐ durante l'atto del vestirsi o svestirsi

In caso di prosecuzione della terapia, ovvero rinnovo semestrale del piano terapeutico, si deve considerare solamente la condizione riportata al punto (2).

Prima prescrizione ☐	Prosecuzione terapia: con modifiche ☐ senza modifiche ☐
	Posologia
Indacaterolo/ glicopirronio	110/50 mcg/die

Data valutazione: ____/____/________ Timbro e firma del medico prescrittore

____

15A03013

DETERMINA 13 aprile 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «BiResp Spiromax» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 419/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teva Pharma B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale BiResp Spiromax (budesonide e formoterolo);

Vista la determinazione n. 729/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Teva Pharma B.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con numeri A.I.C. 043365016/E e 043365042/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 dicembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 marzo 2015;

Vista la deliberazione n. 6 in data 25 marzo 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BiResp Spiromax (budesonide e formoterolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

160 mcg/4,5 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore - 1 inalatore (120 dosi);

A.I.C. n. 043365016/E (in base 10) 19CDNS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,64.

Confezione:

320 mcg/9 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio - inalatore - 1 inalatore (60 dosi);

A.I.C. n. 043365042/E (in base 10) 19CDPL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,64.

Trasmissione semestrale dei dati di vendita a carico dell'azienda, come da condizioni negoziali.

L'azienda si impegna a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - i nuovi prezzi al raggiungimento dei fatturati negoziati.
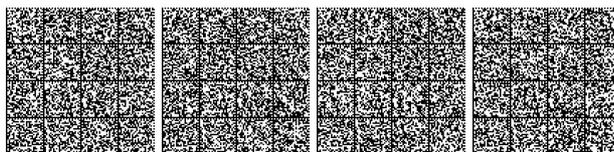
Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BiResp Spiromax (budesonide e formoterolo) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03014

DETERMINA 13 aprile 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Gilenya». (Determina n. 411/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm Ltd ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 26 novembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 gennaio 2015;

Vista la deliberazione n. 5 in data 18 febbraio 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Gilenya è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti:

Pazienti con un'elevata attività di malattia nonostante il trattamento con almeno una terapia disease modifying (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di washout).

Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (normalmente almeno un anno di trattamento) con almeno una terapia disease modifying. I pazienti de-

vono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 9 lesioni iperintense in T2 alla RM cerebrale o almeno 1 lesione captante gadolinio. Un paziente non responder può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi,

oppure

Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata,

del medicinale GILENYA (fingolimod cloridrato) sono rimborsate come segue:

Confezione: "0,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)" contenitore a portafoglio da 28 capsule - AIC n. 040949036/E (in base 10) 171P9D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 65.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1800,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2970,72.

Confezione: "0,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)" scatola da 28 capsule - AIC n. 040949051/E (in base 10) 171P9V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 65.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1800,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2970,72.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Gilenya (fingolimod cloridrato) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – centri sclerosi multipla individuati dalle Regioni (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nelsupplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03054

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipitor».

Estratto determina V&A n. 694/2015 del 7 aprile 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4)

Relativamente al medicinale LIPITOR (DE/H/3882/01-08/WS/005)

Numero di procedura: DE/H/XXXX/WS/087

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo al Core Data Sheet (CDS) per l'Atorvastatina.

Adeguamento dei testi al nuovo QRD Template.

Nella forma e confezioni sottoelencate:

033008018 - "10" 10 Compresse 10 Mg

033008020 - "10" 30 Compresse 10 Mg

033008032 - "20" 10 Compresse 20 Mg

033008044 - "20" 30 Compresse 20 Mg

033008057 - "40" 10 Compresse 40 Mg
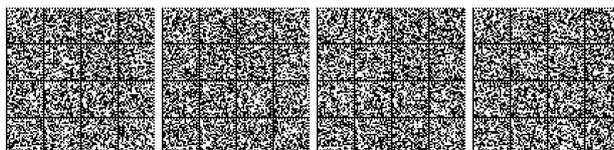
033008069 - “40” 30 Compresse 40 Mg

033008071 - “ 10 Mg Compresse Rivestite Con Film “ 90 Compresse In Flacone Hdpe

033008083 - “ 20 Mg Compresse Rivestite Con Film “ 90 Compresse In Flacone Hdpe

033008095 - “ 40 Mg Compresse Rivestite Con Film “ 90 Compresse In Flacone Hdpe

033008246 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 4 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008259 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 7 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008261 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 10 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008273 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 14 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008285 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 20 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008297 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 28 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008309 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 30 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008311 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 50 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008323 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 56 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008335 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 84 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008347 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 98 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008350 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 100 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008362 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 200(10x20) Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008374 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film” 500 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile

033008386 - “80 Mg Compresse Rivestite Con Film “ 90 Compresse In Flacone Hdpe

033008398 - “5 Mg Compresse Masticabili” 30 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al

033008400 - “10 Mg Compresse Masticabili” 30 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al

033008412 - “20 Mg Compresse Masticabili” 30 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al

033008424 - “40 Mg Compresse Masticabili” 30 Compresse In Blister Pa/Al/Pvc-Al

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: PFIZER LIMITED (SIS 1533)

Stampati

1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02998

Comunicato di rettifica dell’estratto della determina V&A n. 306 del 16 febbraio 2015 di autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec».

Nell’estratto determina V&A n. 306 del 16 febbraio 2015 di autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «ZIRTEC» pubblicato alle pagine 54 e 56 della *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2015, dove è riportata la dicitura:

«Codice AIC: 043629039»,

leggasi correttamente:

«Codice AIC: 043629029».

15A03051

Comunicato di rettifica dell’estratto della determina FV/59/2015 del 26 febbraio 2015 recante il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Eurogenerici», con conseguente modifica stampati.

Nell’estratto relativo al “Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano VENLAFAXINA EUROGENERICI con conseguente modifica stampati” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 75 del 31 marzo 2015, a pagina 16, devono essere modificati i numeri di AIC dell’elenco delle confezioni del medicinale, come segue:

da:

03884 019 “37,5 mg compresse” 7 compresse in aclar/pvc/al;

03884 021 “37,5 mg compresse” 10 compresse in aclar/pvc/al;

03884 033 “37,5 mg compresse” 14 compresse in aclar/pvc/al;

03884 045 “37,5 mg compresse” 15 compresse in aclar/pvc/al;

03884 058 “37,5 mg compresse” 20 compresse in aclar/pvc/al;

03884 060 “37,5 mg compresse” 28 compresse in aclar/pvc/al;

03884 072 “37,5 mg compresse” 30 compresse in aclar/pvc/al;

03884 084 “37,5 mg compresse” 50 compresse in aclar/pvc/al;

03884 096 “37,5 mg compresse” 56 compresse in aclar/pvc/al;

03884 108 “37,5 mg compresse” 60 compresse in aclar/pvc/al;

03884 110 “37,5 mg compresse” 84 compresse in aclar/pvc/al;

03884 122 “37,5 mg compresse” 90 compresse in aclar/pvc/al;
03884 134 “37,5 mg compresse” 98 compresse in aclar/pvc/al;
03884 146 “37,5 mg compresse” 100 compresse in aclar/pvc/al;
03884 159 “37,5 mg compresse” 112 compresse in aclar/pvc/al;
03884 161 “37,5 mg compresse” 120 compresse in aclar/pvc/al;
03884 173 “37,5 mg compresse” 150 compresse in aclar/pvc/al;
03884 185 “37,5 mg compresse” 200 compresse in aclar/pvc/al;

a:

038884 019 “37,5 mg compresse” 7 compresse in aclar/pvc/al;
038884 021 “37,5 mg compresse” 10 compresse in aclar/pvc/al;
038884 033 “37,5 mg compresse” 14 compresse in aclar/pvc/al;
038884 045 “37,5 mg compresse” 15 compresse in aclar/pvc/al;
038884 058 “37,5 mg compresse” 20 compresse in aclar/pvc/al;
038884 060 “37,5 mg compresse” 28 compresse in aclar/pvc/al;
038884 072 “37,5 mg compresse” 30 compresse in aclar/pvc/al;
038884 084 “37,5 mg compresse” 50 compresse in aclar/pvc/al;
038884 096 “37,5 mg compresse” 56 compresse in aclar/pvc/al;
038884 108 “37,5 mg compresse” 60 compresse in aclar/pvc/al;
038884 110 “37,5 mg compresse” 84 compresse in aclar/pvc/al;
038884 122 “37,5 mg compresse” 90 compresse in aclar/pvc/al;
038884 134 “37,5 mg compresse” 98 compresse in aclar/pvc/al;
038884 146 “37,5 mg compresse” 100 compresse in aclar/pvc/al;
038884 159 “37,5 mg compresse” 112 compresse in aclar/pvc/al;
038884 161 “37,5 mg compresse” 120 compresse in aclar/pvc/al;
038884 173 “37,5 mg compresse” 150 compresse in aclar/pvc/al;
038884 185 “37,5 mg compresse” 200 compresse in aclar/pvc/al.

15A03052

Revoca dell’autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano rilasciata alla Società Sanofi S.p.a.

Con il provvedimento n. aMP-13/2015 del 6 aprile 2015 è stata revocata, su richiesta, l’autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive ad uso umano dell’officina farmaceutica sita in Anagni (FR) Località Valcanello rilasciata alla Società Sanofi S.p.a.

15A03053

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l’impresa Raffaella creazioni preziose di Cerutti Raffaella (REA n. 238033), già assegnataria del marchio di identificazione «54 CN», ha restituito, per cessata attività, n. 1 punzone diritto di 1° grandezza e n. 1 punzone incavo 9 mm di 1° grandezza.

Con determinazione dirigenziale n. 220/MM del 7 aprile 2015 l’impresa su citata è stata cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo, con conseguente deformazione dei punzoni ritirati e delle relative matrici.

15A03004

MINISTERO DELL’INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di Religione e di Culto «San Giovanni Paolo II», in Caltanissetta.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 13 aprile 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di Religione e di Culto «San Giovanni Paolo II», con sede in Caltanissetta.

15A02973

Soppressione della Parrocchia S. Maria Assunta, in Messina.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 13 aprile 2015, viene soppressa la Parrocchia S. Maria Assunta, con sede in Messina.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone guiridiche.

15A02974

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario diocesano «Santa Maria del Gualdo e San Giovanni Eremita», in Foiano di Val Fortore.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 13 aprile 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Santuario diocesano «Santa Maria del Gualdo e San Giovanni Eremita», con sede in Foiano di Val Fortore (BN).

15A02975

Approvazione della nuova denominazione assunta dal «Terzo Ordine Secolare Francescano di Lombardia dei Frati Minori», in Milano.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 13 aprile 2015, il «Terzo Ordine Secolare Francescano di Lombardia dei Frati Minori», con sede in Milano, ha assunto la nuova denominazione di «Ordine Francescano Secolare di Lombardia», con sede in Milano.

15A02976

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce di bronzo e d’argento al merito dell’Esercito

Con decreto ministeriale n. 1210 del 2 febbraio 2015, al Tenente Colonnello Beniamino Vergori, nato il 24 maggio 1969 a Carmiano (LE), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale Superiore, sostenuto da pregevoli capacità dirigenziali, ha curato la supervisione e il coordinamento di tutte le attività di pianificazione per la revisione del piano della campagna ISAF, in previsione del passaggio alla nuova missione “Resolute Support post-2014”, riscuotendo unanimi apprezzamenti da parte di Autorità straniere. Magnifica figura di Ufficiale, la cui azione ha apportato un contributo consistente al successo dell’operazione e sicuro prestigio alle Forze Armate nel contesto internazionale». — Kabul (Afghanistan), 8 gennaio 2013 - 24 gennaio 2014.

Con decreto ministeriale n. 1211 del 2 febbraio 2015, al Capitano Federico Pirola, nato il 23 agosto 1981 a Cuneo, è stata concessa la croce d’argento al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale del Genio, durante un’attività presso una base operativa avanzata statunitense, veniva raggiunto dall’esplosione di un ordigno, che impattava a breve distanza, proiettandolo a terra. Ripresosi prontamente, con consapevole coraggio e rara lucidità, interveniva per prestare i primi soccorsi e per circoscrivere le fiamme provocate dall’esplosione, nonostante una seconda deflagrazione nelle vicinanze. Fulgido esempio di Ufficiale che, con sprezzo del pericolo, ha dato lustro e prestigio all’Esercito Italiano nel contesto internazionale». — Fob Ghazni (Afghanistan), 20 agosto 2013.

15A03055

Concessione della medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto presidenziale n. 93 del 1° aprile 2015, al Brigadiere Antonio Carrozzino, nato il 15 maggio 1964 a Fuscaldo (CS), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con eccezionale coraggio ed esemplare iniziativa, libero dal servizio e in uniforme, avvedutosi di un rapinatore armato all'interno di un esercizio commerciale, non esitava ad affrontare il malvivente che, unitamente a un complice, si dava a precipitosa fuga a bordo di uno scooter. Nella circostanza, con ferma determinazione ed elevata professionalità, ingaggiava, senza conseguenze, un conflitto a fuoco con i rapinatori e riusciva, al termine di un concitato inseguimento, a trarre in arresto uno dei malfattori e a fornire determinante contributo per l'identificazione e la successiva cattura del complice. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». — Pozzuoli (NA), 1° novembre 2014.

Con decreto presidenziale n. 94 del 1° aprile 2015, al Capitano Mauro Epifani, nato il 15 gennaio 1980 a San Cesario di Lecce (LE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione ed esemplare iniziativa, non esitava ad affrontare un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che minacciava i passanti con un machete. Benché ferito da proditorio fendente, con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, riusciva a disarmare e trarre in arresto l'esagitato dopo una violenta colluttazione. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». — Jesi (AN), 1° settembre 2014.

Con decreto presidenziale n. 95 del 1° aprile 2015, al Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza Fabio Marco Del Beato, nato il 27 ottobre 1967 a L'Aquila, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con ferma determinazione ed esemplare iniziativa, non esitava ad affrontare un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che minacciava i passanti con un machete. Benché ferito, con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, riusciva a disarmare e trarre in arresto l'esagitato, dopo una violenta colluttazione. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». — Jesi (AN), 1° settembre 2014.

Con decreto presidenziale n. 96 del 1° aprile 2015, al Brigadiere Gabriele Di Francesco, nato il 21 settembre 1973 a Teramo, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con ferma determinazione ed esemplare iniziativa, non esitava ad affrontare un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, che minacciava i passanti con un machete. Benché ferito, con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, riusciva a disarmare e trarre in arresto l'esagitato dopo una violenta colluttazione. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». — Jesi (AN), 1° settembre 2014.

15A03056

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Findol 10%» soluzione iniettabile.

Estratto del provvedimento n. 186 del 24 marzo 2015

Medicinale veterinario FINDOL 10% soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 100191042;

flacone vetro da 200 ml - A.I.C. n. 100191055;

flacone PP da 100 ml - A.I.C. n. 100191067;

flacone PP da 200 ml - A.I.C. n. 100191079.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in via Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: Estensione ai sensi dell'Allegato I del Reg (CE) n. 1234/2008: autorizzazione della via endovenosa per la specie bovina e dell'impiego in equini che producono latte destinato al consumo umano, con determinazione dei relativi tempi di attesa.

Si autorizza l'aggiunta della via di somministrazione endovenosa per la specie bovina e la somministrazione del prodotto in equini che producono latte destinato al consumo umano, con i pertinenti tempi di attesa sotto indicati.

Pertanto vengono modificati i seguenti paragrafi del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relativi punti degli altri stampati illustrativi.

4.9 - Posologia e via di somministrazione:

equini e suini: invariata;

bovini:

dose: 3 mg di principio attivo/kg p.v. (pari a 3 ml/100 kg p.v.);

somministrazione: per via e.v. od i.m. profonda 1 volta al giorno per 3 giorni consecutivi in caso di infezioni respiratorie, per tutta la durata della terapia antibiotica in caso di mastite acuta.

4.11 - tempi di attesa:

suini: invariati;

bovini:

dopo somministrazione endovenosa: carne e visceri: 0 giorni. Latte: 0 ore

dopo somministrazione intramuscolare: carne e visceri: 4 giorni. Latte: 0 ore

equini: carne e visceri: 4 giorni. Latte: 0 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02959

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Longocillina L.A.», 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini.

Estratto del provvedimento n. 191 del 27 marzo 2015

Medicinale veterinario LONGOCILLINA L.A., 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni: A.I.C. n. 104220013; 104220025; 104220037; 104220052; 104220064; 104220076; 104220088.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II C.I.6a modifica delle indicazioni terapeutiche, aggiunta di una nuova indicazione.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: aggiornamento degli stampati.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come sotto descritto: relativamente al punto 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione, aggiungere la frase: Trattamento delle infezioni causate da Streptococcus suis.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata nella, confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02960

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spray antiparassitario 0.25 g/100 g per cani».

Estratto del provvedimento n. 194 del 27 marzo 2015

Oggetto: Medicinale veterinario Spray antiparassitario 0.25 g/100 g per cani - Bombola in alluminio da 250 ml - A.I.C. n. 103099026

Numero variazione V/2015/27458/144/365

Variazione di tipo II

Titolare: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, le modifiche come di seguito descritte.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto, e i relativi punti degli stampati illustrativi devono essere modificati come segue:

4.3 Controindicazioni

Non utilizzare su animali malati, convalescenti o debilitati.

Non utilizzare in animali con ostruzione meccanica dei tratti digerente e urinario, asma bronchiale o altre condizioni polmonari o cardiovascolari poiché i carbammati possono scatenare la contrazione della muscolatura liscia.

Non applicare ad animali con lesioni cutanee.

Non applicare a cuccioli sotto i tre mesi d'età.

Non usare in caso di ipersensibilità accertate al propoxur o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non applicare in animali destinati al consumo umano.

Al punto 4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Viene modificata la seguente frase: "Evitare di spruzzare il prodotto su muso, naso e occhi"

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali"

Viene modifica come di seguito:

"Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Non usare in presenza di fiamme libere, corpi incandescenti o altra fonte di combustione e non accendere fiamme prima che il locale sia stato ben areato. Usare solo in aree ben ventilate. Aerare bene il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non superare le quantità indicate per evitare accumuli nell'aria di gas infiammabile. Non inalare il prodotto. Non spruzzare contro vento. Non bere, mangiare o fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con occhi, cute, bocca e abbigliamento. In caso di fuoriuscita accidentale sulla cute lavare con acqua e sapone;

in caso di fuoriuscita accidentale negli occhi lavare abbondantemente con acqua. Dopo il trattamento togliersi gli indumenti bagnati, lavare a fondo con acqua e sapone le mani, la cute esposta e il viso. Durante l'applicazione evitare l'esposizione ad altri individui. Le persone con nota ipersensibilità al principio attivo propoxur o ad uno degli eccipienti devono evitare il contatto con il prodotto. Il prodotto non deve essere somministrato dalle donne in gravidanza, in particolare nel terzo trimestre. Evitare che i bambini entrino in contatto con gli animali appena trattati fino a quando sono bagnati. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico. Solo per uso veterinario. Questo prodotto contiene un carbammato. In caso di sintomi di tossicità si prega di rivolgersi ad un medico".

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

In soggetti predisposti possono manifestarsi reazioni allergiche. Dopo ingestione accidentale del prodotto possono manifestarsi sintomi quali vomito, diarrea e salivazione. In rarissimi casi, dopo impiego del prodotto, possono insorgere reazioni cutanee quali eritema o prurito. Vedere sezione 4.10.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Informazioni di studi clinici con il collare contenente propoxur, sebbene limitate, concludono che non c'è rischio dovuto al trattamento con il prodotto per animali in lattazione o anche in gravidanza e per i loro cuccioli. Siccome lo spray è solo per un uso di breve durata, il rischio è considerato essere ancora più basso.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Test su cani e gatti non hanno evidenziato indicazioni di intolleranza in caso di applicazione al doppio della dose normale. Comunque, sintomi da avvelenamento da carbammati, come un incremento della salivazione, miosi, vomito e diarrea, possono verificarsi in persone o animali a seguito di sovradosaggio multiplo o ingestione. In questi casi consultare immediatamente il medico e mostrargli l'etichetta.

Antidoto: Atropina solfato

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione

Viene aggiunta la seguente frase: "Conservare lontano da alimenti e mangimi".

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Non riutilizzare il contenitore.

Distruggere o smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Smaltire il prodotto inutilizzato, i rifiuti o il contenitore vuoto in modo sicuro secondo le disposizioni locali. Questo prodotto è altamente tossico per gli organismi acquatici, gli uccelli e le api. Evitare che i cani appena trattati nuotino in corsi d'acqua con organismi acquatici. Questo prodotto può causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico. Non contaminare fiumi, bacini, corsi d'acqua, dighe e altre fonti d'acqua con il prodotto inutilizzato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02970

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Shampoo antiparassitario 0.11 g/100 ml per cani».

Estratto del provvedimento n. 197 del 27 marzo 2015

Oggetto: Medicinale veterinario SHAMPOO ANTIPARASSITARIO 0,11 g/100 ml per cani, nelle confezioni:

Flacone angolare da 250 ml - A.I.C. n. 103097061

Flacone ovale da 250 ml - A.I.C. n. 103097059

Tubo da 100 ml - A.I.C. n. 103097010.

Numero variazione V/2015/27457/144/364

Variazione di tipo II

Titolare: BAYER S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano – Viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, le modifiche come di seguito descritte.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto, e i relativi punti degli stampati illustrativi devono essere modificati come segue:

4.3 Controindicazioni

Non utilizzare su animali malati o convalescenti.

Non utilizzare in animali con ostruzione meccanica dei tratti digerente e urinario, asma bronchiale o altre condizioni polmonari o cardiovascolari poiché i carbammati possono scatenare la contrazione della muscolatura liscia.

Non applicare a cuccioli sotto i tre mesi d'età.

Non applicare ad animali con lesioni cutanee.

Non applicare in animali destinati al consumo umano.

Al punto 4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali"

Viene modifica come di seguito:

"Usare un paio di guanti protettivi per l'applicazione del prodotto.

Evitare il contatto con occhi, cute, bocca e abbigliamento.

In caso di fuoriuscita accidentale sulla cute lavare con acqua e sapone; in caso di fuoriuscita accidentale negli occhi lavare abbondantemente con acqua.

Non ingerire il prodotto.

Dopo il trattamento togliersi gli indumenti bagnati, lavare a fondo con acqua e sapone le mani, la cute esposta e il viso.

Gli indumenti accidentalmente contaminati devono essere rimossi immediatamente.

Non bere, mangiare o fumare durante l'impiego del prodotto.

Le persone con nota ipersensibilità al principio attivo propoxur o ad uno degli eccipienti devono evitare il contatto con il prodotto.

Solo per uso veterinario.

Questo prodotto contiene un carbammato. In caso di sintomi di tossicità si prega di rivolgersi ad un medico.

Il prodotto non deve essere somministrato dalle donne in gravidanza, in particolare nel terzo trimestre.

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Evitare che i bambini entrino in contatto con gli animali appena trattati fino a quando sono bagnati.

Nel contenitore non conservare acqua, alimenti o prodotti per il consumo umano o animale."

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Dopo ingestione accidentale del prodotto possono manifestarsi sintomi quali vomito, diarrea e salivazione. In rarissimi casi, dopo impiego del prodotto, possono insorgere reazioni cutanee quali eritema o prurito.

Vedere anche sezione 4.10

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Informazioni da studi clinici con il collare contenente propoxur, sebbene limitate, concludono che non c'è rischio dovuto al trattamento con il prodotto per animali in lattazione o anche in gravidanza e per i loro cuccioli. Siccome lo shampoo viene lavato via immediatamente, il rischio è considerato essere ancora più basso.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Viene aggiunta la frase:

"Il prodotto uccide immediatamente le pulci presenti ma non ha un effetto a lunga durata."

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Test su cani e gatti non hanno evidenziato indicazioni di intolleranza in caso di applicazione al doppio della dose normale. Comunque, sintomi da avvelenamento da carbammati, come un incremento della salivazione, miosi, vomito o diarrea, possono verificarsi in persone o animali a seguito di sovradosaggio multiplo o ingestione. In questi casi consultare immediatamente un medico veterinario.

Antidoto: atropina solfato.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Non riutilizzare il contenitore. Distruggere o smaltire i contenitori vuoti secondo i requisiti locali.

Smaltire il prodotto inutilizzato, i rifiuti o il contenitore vuoto in modo sicuro secondo le disposizioni locali.

Questo prodotto è altamente tossico per gli organismi acquatici, gli uccelli e le api. Evitare che i cani appena trattati nuotino in corsi d'acqua con organismi acquatici.

Questo prodotto può causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico.

Non contaminare fiumi, bacini, corsi d'acqua, dighe e altre fonti d'acqua.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata

15A02971

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 18/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della fondazione Enasarco in data 5 marzo 2015.

Con nota ministeriale n. 6079 dell'8/04/2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ENASARCO il 5 marzo 2015, concernente il Regolamento per l'impiego e la gestione delle risorse finanziarie della Fondazione ENASARCO.

15A03001

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e tesoreria.».

Il numero 2423 dell'atto Camera indicato nei lavori preparatori riportati in calce alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 23 giugno 2014, deve intendersi correttamente sostituito dal numero 2433.

15A03171

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-096) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100150427

€ 1,00